



## **SPORT, DIRITTI E RESPONSABILITÀ: UN CONFRONTO CON L'ESPERIENZA FRANCESE.**

ANNAMARIA GIULIA PARISI

**SOMMARIO:** 1. Lo sport nella Costituzione. – 2. Ordinamento sportivo e ordinamento giuridico: il problema dell'armonizzazione. – 3. Sport e diritti della personalità. Liceità dell'attività sportiva. – 4. Diritto all'integrità fisica e accettazione del rischio negli sport 'a violenza necessaria'. Il criterio dell'interesse prevalente. – 5. Liceità dei comportamenti lesivi in ambito sportivo: dibattito dottrinale. – 6. Sport e rischio professionale: la responsabilità del pugile. – 7. La responsabilità del calciatore. – 8. Responsabilità degli organizzatori dell'incontro calcistico. – 9. Responsabilità del pilota nelle gare automobilistiche e motociclistiche. Il duplice criterio della perizia e della prudenza. – 10. Clausole di esonero. – 11. Responsabilità civile e penale negli sport non agonistici. L'equitazione. – 12. Lo sport *de haut niveau*: ombre e luci.

1. Lo sport in ambito sociale e giuridico rileva oggi essenzialmente sotto due profili: come attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo, e come attività organizzata secondo propri schemi e modelli specifici.

Il nostro ordinamento giuridico solo di recente ha preso in considerazione il fenomeno sportivo.

Se consideriamo *in primis* la Costituzione, certamente possiamo affermare che in essa vi sono norme che legittimano pienamente l'attività sportiva, intesa sia come attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo, sia come attività organizzata secondo propri schemi e secondo specifici modelli. Tuttavia è agevole osservare come nei 139 articoli che compongono il testo costituzionale non esiste nessun riferimento diretto allo sport, eccezion fatta per l'art. 117, c. 3, ove lo sport trova formale collocazione tra le materie ricomprese nella potestà legislativa concorrente, con le relative conseguenze anche in termini di competenza nel finanziamento pubblico delle diverse tipologie di attività sportive, e per l'art. 90, commi 24, 25 e 26 concernenti l'utilizzazione degli impianti sportivi<sup>1</sup>. Questo sembrerebbe far pensare

---

<sup>1</sup> Cfr., ampiamente, anche in tema di questioni di legittimità costituzionale, A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, Torino, 2009, pp. 124 ss.



ad una apparente disattenzione, o ad un vero e proprio disinteresse del legislatore costituzionale nei confronti dell'attività sportiva.

Ma se consideriamo la dimensione storica della nascita della Costituzione e dello Stato repubblicano e democratico, possiamo agevolmente ipotizzare che la volontà del legislatore sia stata condizionata o almeno animata da una sorta di ripudio di qualsiasi possibile continuità con i caratteri dell'ordinamento giuridico precedente.

Sembra infatti sufficientemente fondata la tesi secondo la quale il Legislatore costituente avrebbe intenzionalmente ignorato quanto poteva espressamente riferirsi allo sport, dato che lo sport stesso era stato precedentemente esaltato non solo per fini competitivi, ma anche per finalità militari, tanto da essere ridotto in un certo modo a strumento idoneo a: “perseguire il miglioramento fisico e morale della razza”<sup>2</sup>.

Va comunque osservato che, anche se la rigorosa preparazione e la selezione atletico-sportiva dei giovani - in un'ottica di discriminazione razzista - era stata una componente essenziale del programma politico dell'Italia fascista e della Germania nazista, risultano parimente contrastanti con l'essenza dei valori umani e dello sport i trattamenti riservati ai giovanissimi atleti dell'ex Unione Sovietica, volti a potenziare il rendimento agonistico con risultati devastanti per il sano ed armonico sviluppo della persona umana<sup>3</sup>.

Alla luce di queste considerazioni la nostra Carta costituzionale col suo silenzio sembra in realtà proclamare che lo sport è un bene che lo Stato in nessun caso può sottrarre o gestire, per perseguire interessi diversi da quelli dell'individuo, sia come singolo, sia nelle aggregazioni specifiche della pratica sportiva.

Si può affermare infatti che il fenomeno sportivo riceve dalla Costituzione una forma di tutela che può dirsi indiretta, ma non per questo meno efficace, tutela che si esplica nella garanzia dei valori e delle situazioni giuridiche con lo sport intimamente connessi, e cioè negli oltre cinquanta articoli dedicati alle libertà e ai diritti della personalità, a cominciare dall'art. 2.

L'art. 2 Cost., infatti, là dove afferma che *la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità*, racchiude in una “norma di chiusura a fattispecie aperta” tutte le istanze di libertà fondate sui diritti inviolabili dell'uomo.

---

<sup>2</sup> Così A. UGONA, voce *Sport*, *Digesto Ip.*, Sez. pubbl., Torino, 1999.

<sup>3</sup> Cfr., in tema di garanzia e tutela del minore, pietra miliare nella sistematica della dottrina riguardante la persona umana, P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, cit. *Adde*, ID., *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, ora in *Rapporti personali nella famiglia*, a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, 1982; ID., voce “*Capacità. V, Diritto comparato e straniero*”, in *Enc. giur.*, V, Roma, 1988; ID., *Personalità, capacità e situazioni giuridiche del minore, Dir. famiglia*, 1999, 260 ss.



2. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che ha attuato il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha abrogato la legge 16 febbraio 1942, n. 426, con la quale in precedenza il legislatore aveva costituito il C.O.N.I. come ente pubblico, ravvisando l'opportunità di avocare a sé la cura di alcuni interessi connessi all'attività sportiva.

Il decreto legislativo 242 del '99 ha confermato al C.O.N.I. il riconoscimento della personalità giuridica di ente di diritto pubblico, ritenuta necessaria per rendere più razionale lo svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti.

Tali funzioni risultano di fatto integrative delle funzioni proprie dello Stato, svolte per il raggiungimento di finalità di interesse generale, come quella di assicurare la salute fisica dei cittadini, in conformità del dettato costituzionale contenuto nell'art. 32 della Costituzione.

Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, tra l'altro, all'articolo 15 delinea la struttura delle Federazioni sportive nazionali, e ribadisce che esse hanno natura di *associazione con personalità giuridica di diritto privato*; che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto nello stesso decreto, dalle norme del codice civile.

Da parte sua la Suprema Corte ha riconosciuto che una Federazione sportiva va considerata un ente pubblico quando compie attività finalizzate alla tutela di interessi pubblici: attività che comprendono quella specifica di promozione dello sport.

Il decreto ministeriale del 19 aprile 2000, approvando un nuovo statuto del C.O.N.I., ha permesso la costituzione di società di capitali sottoposte al controllo dello stesso Ente.

Il C.O.N.I. infatti esercita poteri legislativi, organizzativi e di garanzia, nell'ambito dell'autonomia che di fatto gli è stata attribuita<sup>4</sup>.

Ne consegue che ad una lettura in chiave ordinamentale del fenomeno sportivo rileva una vasta e assai complessa problematica: ne fa fede l'evoluzione a base privatistica degli statuti e dei regolamenti delle federazioni e delle associazioni, *definiti atti negoziali*; il richiamo frequente al cosiddetto "diritto dei privati"<sup>5</sup>, di cui

---

<sup>4</sup> Tra il citato decreto di riordino del CONI – disposto col d.lgs. n. 242 del 1999, così come modificato dal d.lgs. n. 15 del 2004 si è andata evidenziando sempre più quella che da più parti è stata chiaramente definita come *la crisi del rapporto tra l'autodichia ordinamentale sportiva ed il sistema di giustizia amministrativa statale*.

<sup>5</sup> Cfr., W. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, *Foro it.*, 1933, I, 1381 ss. L'espressione "ordinamento giuridico sportivo" si diffonde in dottrina a partire dagli anni Trenta, fino a diventare di uso comune: nonostante l'opposizione di chi, come Carnelutti, vedeva incompatibilità tra diritto e sport, sostenendo che era il *fair play*, e non la norma, a governare lo sport (cfr., F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1953, 20.).



l'ordinamento sportivo è stato considerato espressione, fino alla tendenza a considerare il medesimo come ordinamento a carattere originario e sovranazionale<sup>6</sup>.

Pertanto il fatto sportivo viene ad essere caratterizzato da una duplice qualificazione: l'una, alla luce dell'ordinamento sportivo, l'altra, spesso difforme, in base alle norme dell'ordinamento statale.

Sorge quindi una nuova problematica: quella relativa all'armonizzazione tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico, in quanto è incontestabile che le questioni giuridiche dello sport abbiano duplice rilevanza, e possano essere indagate secondo una duplice e diversa prospettiva, a seconda di quale ordinamento si consideri qualificante.

In ogni caso, i due distinti piani di indagine non consentono sovrapposizioni né contaminazioni.

La *quaestio* dell'armonizzazione sorge già con riguardo al dettato costituzionale, dal quale, come abbiamo visto, discende, sia pure in via indiretta, la legittimazione del fenomeno sportivo.

Infatti, il medesimo fenomeno, nelle sue varie manifestazioni, si pone, per taluni aspetti, in evidente contrasto con gli stessi diritti della personalità e con le libertà sancite dalla nostra Legge fondamentale.

Come è stato già osservato, l'art. 2 Cost. rinvia a tutte le altre disposizioni normative da cui lo sport riceve legittimazione e tutela, sia che rilevi come *ambito in cui trova libero sviluppo ed espressione la personalità dell'individuo*, sia come attività esercitata nei vari contesti e aggregazioni sociali.

Anche la disciplina del lavoro sportivo diviene costante fonte di controversie, là dove sembra che talora le norme dell'ordinamento sportivo si pongano in contrasto - oltre che con le norme civili e penali vigenti - anche con i *diritti personalissimi* alla riservatezza, all'integrità fisica, all'immagine, ad agire in propria difesa, e con talune delle libertà costituzionalmente garantite, come la libertà di espressione, e, con riguardo all'istituto della responsabilità oggettiva, con l'art. 27 Cost., che sancisce il carattere personale della responsabilità penale.

---

<sup>6</sup> Oltre alla disputa tra coloro che in dottrina assegnano alla norma e coloro che invece riconoscono alla società il ruolo primario nell'esperienza giuridica, basti qui accennare alla teoria che riconosce un ordinamento giuridico in tutti i corpi normativi... col rischio di "giungere a trovare ordinamenti giuridici ad ogni angolo di strada" (cfr. M. S. GIANNINI, *Gli elementi degli ordinamenti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1958, p. 221. *Adde*, sull'argomento: N. BOBBIO, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Torino, 1960; Id., *Diritto e potere. Saggi su Kelsen*, Napoli, 1992; A. CATANIA, *Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1976; F. MODUGNO, v. *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. Dir.*, XXXIV, 1985; SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 2a, Firenze, 1946; J. RUIZ MANERO, *Jurisdicción y normas*, Madrid, 1990; H. KELSEN, *General Theory of Law and State*, Cambridge (Mass.), 1945.



3. Nell'esercizio dell'attività sportiva sovente accade che l'atleta, titolare come ogni altra persona di diritti essenziali come quello alla vita o all'integrità fisica, debba prestare il proprio consenso non solo a subire lesioni o menomazioni, talora anche gravi, ma anche ad arrearle a terzi: il che ricorre nel caso "classico" del pugile che presta per contratto tale consenso.

Infatti, la pratica del pugilato si esplica attraverso comportamenti tali che, se commessi al di fuori dell'attività sportiva, verrebbero a configurarsi, di per sé, come reato: il che è insito nella stessa connotazione di uno sport definito anche, come la lotta, *a violenza necessaria*.

In realtà *in primis* il pugile si obbliga per contratto ad un'attività squisitamente agonistica che comporta una disponibilità non all'accettazione passiva dei colpi, ma all'accettazione del *pericolo di subirne*: contemporaneamente il pugile si obbliga a diminuire - col proprio impegno - il pericolo stesso di patire lesioni, con un *facere* che riversa tale pericolo di subire colpi sull'avversario.

Certamente durante l'incontro il pugile può subire colpi che comportano una menomazione della propria integrità fisica, e lesioni talvolta anche letali: il che nella prima ipotesi sembra andare ben al di là della previsione dell'art. 5 cod. civ., che sancisce l'invalidità degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica," (esiste una deroga per il trapianto del rene tra viventi, ex l. n. 458/1967), la seconda ipotesi, relativa al subire lesioni letali, si contrappone poi all'assoluta indisponibilità dello stesso diritto alla vita.

Anche la scriminante prevista dall'art. 50 c. p.<sup>7</sup> verrebbe comunque a collidere con la previsione dell'art. 5 c. c., che sancisce l'invalidità degli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica, o siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, e, comunque, con l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

L'accettazione di un rischio elevato ricorre anche in altri sport, come nelle gare automobilistiche - in cui il margine di pericolo è assai alto ed in cui non possono essere adottate misure tali da scongiurarlo completamente<sup>8</sup> - o nel calcio, in cui la violenza, come in altri sport, è peraltro proibita, ma in cui le stesse modalità di gioco possono analogamente produrre eventi lesivi.

Il che può ricorrere anche durante le manovre di una regata velica, o nella pratica di sport non agonistici come lo sci o l'alpinismo o l'equitazione.

Rileva dunque l'esigenza di definire i limiti della liceità dell'attività sportiva, ed i limiti della conseguente responsabilità degli atleti: occorre perciò analizzare i criteri in base ai quali la loro condotta viene valutata dalle previsioni dell'ordinamento statale.

---

<sup>7</sup> Art. 50 (Consenso dell'avente diritto): *Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.*

<sup>8</sup> Cfr. Trib. Firenze, 9 dicembre 1954, in *Arch. giur. circ.*, 1956, 465.



Le norme che regolano l'organizzazione e l'esercizio dell'attività sportiva costituiscono l'insieme di comandi e divieti finalizzati alla garanzia della parità della competizione, alla prevenzione di eventi dannosi e alla tutela dell'integrità fisica degli atleti.

I raggruppamenti di tali norme, specifici di ogni sport, sono definiti comunemente dalla giurisprudenza “*regolamenti* indipendenti delle federazioni”, e possiedono unicamente un'efficacia giuridica interna, mentre sono, come è noto, “indifferenti” per l'ordinamento statale.

Il che vale dunque per i regolamenti di gioco, per le norme di disciplina sportiva e per quelle regole di gara che sono finalizzate a garantire un comportamento leale e corretto nei confronti degli altri partecipanti.

Tuttavia, come vedremo, in taluni casi una condotta sportiva non conforme a tali regole interne, né ai principi di correttezza, parità e lealtà - fondamentali per l'ordinamento sportivo, può determinare la reazione dell'ordinamento statale, con l'irrogazione di sanzioni civili e penali.

In altre ipotesi, invece, come nel caso di un'invasione di campo, gli eventi dannosi sono solo occasionalmente connessi con la pratica di uno sport: in simili circostanze, mentre l'ordinamento sportivo - applicando la regola della “responsabilità oggettiva” - sanziona la società organizzatrice della manifestazione, l'ordinamento statale persegue solo i soggetti individuati quali gli *autori materiali* dell'infrazione o della violenza.

In altri casi, ancora, la condotta illecita risulta del tutto estranea allo svilupparsi dell'azione di gioco o alle finalità agonistiche, perchè è originata chiaramente dall'intento specifico di aggredire e di arrecare danno all'integrità fisica dell'avversario.

Ovviamente, tale condotta illecita - che è dunque finalizzata unicamente allo scopo di ledere, non rientra in alcuna ipotesi di tutela o di scriminante prevista dall'ordinamento giuridico statale<sup>9</sup>.

Quando invece la lesione dell'integrità fisica dell'avversario deriva effettivamente dall'azione di gioco, come ad esempio nel pugilato, il giudice è chiamato ad una duplice valutazione, che riguarda sia l'effettiva conformità del comportamento posto in essere dall'atleta allo specifico regolamento tecnico, sia l'adeguatezza del regolamento tecnico ai comuni obblighi di diligenza, prudenza e perizia previsti dall'art. 2043 c. c., in combinato disposto con l'art. 43 del c. p.

L'art. 2043 c. c., rubricato: *Risarcimento per fatto illecito*, stabilisce, come noto, che *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*; mentre l'art. 43 del c. p., concernente: l' *Elemento psicologico del reato*, afferma che il delitto è *doloso, o secondo l'intenzione*, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa

---

<sup>9</sup> Cfr. Cass., 6 marzo 1992, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 321. *Adde*, Trib. Udine, 6 giugno 1990, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 85, con nota di BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*.



dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente *preveduto e voluto come conseguenza della propria azione* od omissione; è *preterintenzionale, o oltre l'intenzione*, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso *più grave di quello voluto dall'agente*; è *colposo, o contro l'intenzione*, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di *negligenza o imprudenza o imperizia*, ovvero per *inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

Ma in altri sport - come nel calcio - l'uso della violenza fisica risulta effettivamente in contrasto con le regole del gioco, e quindi al suo ricorrere l'atleta risponderà della propria condotta a titolo di dolo o di colpa secondo le vigenti norme giuridiche<sup>10</sup>.

Conformemente all'opinione della dottrina, anche la giurisprudenza, con interpretazione presso che costante, fa rientrare nella previsione dell'art. 50 c. p., riguardante il *consenso dell'aveute diritto* - e quindi considera scriminate - le lesioni dell'integrità fisica della persona causate dal gareggiante che abbia però rispettato integralmente le regole tecniche e le norme di comportamento proprie della disciplina sportiva praticata.

Anche la Suprema Corte, nella decisione del 20 gennaio 2005, precisa che nel caso di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, si ha il superamento del cosiddetto *rischio consentito* e, quindi, conseguente responsabilità, quando siano violate volontariamente le regole tecniche.

In particolare, si ha un reato doloso quando la circostanza del gioco è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica, mentre il reato è colposo quando la violazione delle regole tecniche avviene nel corso di un'ordinaria situazione di gioco ed è finalizzata non ad arrecare pregiudizio fisico all'avversario, ma al conseguimento di un determinato obiettivo agonistico.

4. Negli sport *a violenza necessaria* gesti e comportamenti violenti non si configurano come atti compiuti in violazione di norme, in quanto costituiscono l'essenza dell'attività sportiva.

L'atleta, quindi, nonostante il rispetto delle regole, può produrre - o subire - lesioni tali da menomare l'integrità fisica o addirittura da causare la morte dell'avversario.

Ad una prima considerazione, al ricorrere di tali ipotesi anche la causa di giustificazione prevista dall'art. 50 c. p. e riguardante il consenso dell'aveute diritto

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass., 22 maggio 1967, in *Riv. dir. sport.*, 1968, 487. *Adde*, Pret. Bari, 9 marzo 1962, in *Arch. pen.*, 1962, II, 655, con nota di R. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, II, 1962, 670.



(“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”) appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione, che sancisce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo, peraltro indisponibili nel caso del diritto alla vita e all'integrità, ed appare in contrasto con il già ricordato articolo 32 Cost. (La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività).

Interpretando i principi e le norme dell'ordinamento giuridico, anche la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che *nelle competizioni sportive nelle quali la violenza fisica costituisce elemento essenziale* e che implicano necessariamente la possibilità di causare un danno fisico all'avversario (come il pugilato), *sono lecite le lesioni prodotte nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva, e si risponde a titolo di colpa solo per quelle cagionate dalla violazione colposa di tali limiti*<sup>11</sup>.

La *ratio* dell'interpretazione della Corte si fonda essenzialmente su di un principio generale del nostro ordinamento, in base al quale “l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato in quanto rispondente all'interesse della comunità sociale, comporta la non punibilità dei fatti lesivi che ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate”.

Questo principio deriva dallo stesso criterio che ispira le cause di giustificazione previste dal nostro codice penale, che si riassume nella *mancaza di danno sociale* per l'esistenza di due interessi in conflitto, *uno dei quali può essere soddisfatto solo a costo del sacrificio dell'altro*<sup>12</sup>.

Dunque anche per la Corte di Cassazione in tali ipotesi ricorrono delle scriminanti non codificate<sup>13</sup> fondate sul principio del bilanciamento degli interessi in conflitto.

Quindi l'ordinamento giuridico, lo Stato e la società civile accettano il rischio connesso con l'espletamento dell'attività sportiva, in considerazione ed a tutela dell'interesse prevalente che caratterizza lo sport dal punto di vista sociale.

L'ordinamento quindi riconosce la prevalenza dell'interesse sociale all'esercizio dello sport sugli interessi individuali che possono essere esposti a pericolo o lesi in una data competizione<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Cass., sez. I, 20 novembre 1973, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, 660, con nota di RAMPONI: *Sul c.d. 'delitto sportivo': limiti di applicazione*; in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273, con nota di CAIANIELLO: *L'attività sportiva nel diritto penale*. *Adde*, Cass. pen. 20 gennaio 2005, n. 19473.

<sup>12</sup> Così, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, I, Milano, 1999, 270.

<sup>13</sup> Cfr., Cass., 22 giugno 1967, Sez. VI. *Adde*, R. BETTIOL, *Manuale di diritto penale*, Padova, 1982, 591.

<sup>14</sup> Così, Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, c. 218 con nota di Carota; in *Giur. merito*, 1985, 908, con nota di M. B. BARBORINI, *Rilevanza penale dell'attività sportiva*; in *Riv. dir. sport.*, 1985, 194, con nota di G. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*. *Adde*, V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 1995, 400.



L'*interesse sociale* all'attività sportiva va individuato nella sua superiore finalità che consiste nel perfezionamento psicofisico della popolazione e nel corretto sviluppo dello spirito agonistico: grazie alla scrupolosa regolamentazione degli sport ad alto rischio come il pugilato viene disciplinata l'istintiva aggressività insita nell'essere umano, che viene così contenuta e convogliata in stili di condotta corretta e leale, anche col ricorso a gravi sanzioni sportive in caso di mancato rispetto delle regole.

Grazie all'attività sportiva la società riesce a porre un freno al dilagare della devianza minorile e della droga<sup>15</sup>, e riesce ad educare il giovane all'autocontrollo e al rigore di una disciplina liberamente accettata, aiutandolo così ad acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità ed una piena maturità.

5. Sulla liceità dei comportamenti lesivi in ambito sportivo è molto acceso il dibattito dottrinale.

Parte della dottrina afferma che tale liceità è basata semplicemente sulla consuetudine<sup>16</sup>; per altri<sup>17</sup> risulta scriminante il requisito del consenso; altri ancora, nel riconoscere il diritto dell'individuo all'esercizio dell'attività sportiva, ammettono solo la scriminante del consenso nel caso di mancato rispetto delle regole tecniche dello sport praticato<sup>18</sup>.

La tesi fondata sulla consuetudine, sostenuta dal Pilcher, non ha avuto un grande seguito, in quanto è inammissibile che la consuetudine abbia un effetto abrogativo sulle norme penali che sanciscono un reato.

Per altri, il requisito del consenso a subire eventuali lesioni o menomazioni, considerato come *presupposto implicito alla pratica dell'attività sportiva*, si pone decisamente in contrasto con le norme che sanciscono l'indisponibilità dei diritti alla vita e all'integrità fisica, e quindi anche con l'art. 579 c. p., [*Omicidio del consenziente*, che sanziona chiunque cagioni la morte di un uomo con il suo consenso con la reclusione da sei a quindici anni], oltre che in contrasto, come si è già osservato, con l'art. 5 c. c. (Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica): perciò il consenso, anche se prestato, è di fatto inefficace.

---

<sup>15</sup> Cfr. Trib. Milano, 14 gennaio 1985.

<sup>16</sup> Cfr., J. PICHLER, *La lesione sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 163 ss.

<sup>17</sup> Tra gli altri, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Torino, 1964, VIII, pp. 205 ss.; E. BATTAGLINI, *Osservazioni sulla responsabilità penale per colpa nei giochi sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1950, II, 107 ss.; F. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 237 ss.

<sup>18</sup> Cfr., F. ALBEGGIANI, v. *Sport*, dir. pen., in *Enc. Dir.*, LXIII, 538; *adde*, V. M. DE SANCTIS, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 90 ss.



D'altra parte, si afferma, un consenso preventivo, prestato in forma necessariamente generica, non risponderebbe ai requisiti richiesti dall'art. 50 c. p. (Consenso dell'avente diritto. Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne), se non c'è il preciso riferimento al diritto di cui è prevista la disponibilità.

Altri ancora ritengono che l'efficacia della scriminante del consenso sia operante solo se sussiste la duplice condizione del rispetto delle regole dello sport - e quindi dell'impiego da parte dell'atleta di una carica agonistica non eccedente la c. d. *violenza base*, insita in determinate pratiche sportive - e della modesta entità della lesione, che *non deve essere tale da produrre una diminuzione permanente dell'integrità fisica dell'offeso*<sup>19</sup>.

Vi è anche chi<sup>20</sup> riconduce la non punibilità del *delitto sportivo* nell'ambito dell'esercizio del diritto e della previsione dell'art. 51 c. p. [*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*], che precisa che *l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità*.

Questa parte della dottrina<sup>21</sup> sostiene che l'atleta è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo i cui fondamenti sono radicati nella nostra carta costituzionale: più precisamente, il diritto all'attività sportiva è insito nel testo dell'art. 32, in cui, nella nozione di tutela e promozione della salute rientrano le attività ricreative e lo sport; nell'art. 2 Cost., dato che lo sport è essenziale per lo sviluppo armonico della personalità; nell'art. 33, che si estende anche alla formazione in ambito sportivo (*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento*), e, per quanto attiene specificamente agli atleti professionisti, negli artt. 4 e 35 Cost. (art. 4: *La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto*; art. 35: *La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*).

Ma altra autorevole dottrina, e soprattutto il De Cupis<sup>22</sup>, nega la possibilità che il diritto all'integrità fisica possa essere ulteriormente ridotto al di fuori degli atti personali e volontari di disposizione che la legge riconosce efficaci, e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, perché, se mancano tali atti dispositivi, *gli interessi dello sport, da soli, non possono giustificare la menomazione dell'integrità fisica personale*.

Il De Cupis esclude che gli atleti o gli spettatori abbiano l'intento di consentire ad eventuali lesioni della propria integrità fisica, e ritiene invece che gli atleti si

---

<sup>19</sup> In tal senso anche F. ALBEGGIANI, v. *Sport* (dir. pen.), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1990

<sup>20</sup> Per tutti, R. PANNAIN, *Violazione delle regole del giuoco e delitto sportivo*, cit., 670; *adde*: V. M. DE SANCTIS, *Il problema della liceità penale della violenza sportiva*, in *Arch. pen.*, 1967, I, 90.

<sup>21</sup> C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, 273. Riflessioni sul tema in discorso sono già state da me espresse in A. PARISI, *Responsabilità civile e penale negli sport ad alto rischio*, cit., p. 926.

<sup>22</sup> A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, p. 87 e *passim*.



affidano alla perizia ed alla capacità reciproca di evitare incidenti, mentre coloro che assistono alla gara *intendono essere semplicemente spettatori*.

Infatti l'interesse collettivo non può giustificare le lesioni personali, in quanto le cause che escludono l'antigiuridicità non possono essere estese arbitrariamente.

Infine per il De Cupis anche nel caso della validità delle scriminanti possono venire a cadere le sanzioni penali di eventuali lesioni dell'integrità fisica, ma rimane la tutela prevista dalle sanzioni civili.

Dunque l'interesse dello sport non vanifica l'illiceità dell'omicidio e delle lesioni dell'integrità fisica, così come non accade nel caso della legittima difesa o nello stato di necessità.

L'unica soluzione che non contrasti con l'ordinamento giuridico sarà quella di valutare la colpa tenendo conto del fine agonistico riconosciuto dall'ordinamento e della tipologia della competizione.

Infatti, le finalità sportive non fanno venir meno il precetto del *neminem laedere*, e non legittimano la perdita della vita o una menomazione dell'integrità fisica, ma dato che sono riconosciute ed anzi favorite dall'ordinamento giuridico, implicheranno, nella valutazione dell'azione dell'atleta, l'adozione di *criteri diversi* da quelli riferibili al *normale agire quotidiano* dell'individuo che non partecipa a competizioni sportive.

Tuttavia non si potrà mai giungere all'esonero da responsabilità, perché prendere parte ad una gara automobilistica equivale a svolgere un'attività pericolosa, per cui, sarà sempre applicabile l'art. 2050 c. c., che disciplina la responsabilità per l'esercizio di tale attività.

In base a tale norma incomberà sull'atleta o sul corridore che avrà causato la lesione l'onere di *provare di aver adottato tutte le misure idonee* ad evitare il danno consentite dalla tipologia della gara.

Nel caso del pugilato, non vi saranno sanzioni penali per lesioni prodotte nel rispetto delle regole della disciplina<sup>23</sup> e, in base al requisito del consenso dell'avversario, verrà meno anche la sanzione civile del risarcimento: ma in caso di lesioni letali non sembra possa sussistere una piena mancanza di sanzioni, in quanto anche il requisito del consenso non avrebbe efficacia, data l'indisponibilità del diritto alla vita.

E comunque, se le lesioni letali sono prodotte nel pieno rispetto delle regole sportive, vi sarà sempre l'obbligo del risarcimento.

Si può dunque formulare la definizione del valore giuridico dello sport, che consiste nella diversa gradazione della sua tutela giuridica, in connessione con il rispetto delle regole e dei limiti propri di una determinata attività sportiva<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr., G. VIDIRI, *Illecito penale e lesioni causate in competizioni sportive*, in *Giust. pen.*, 1993, II 284. “..non costituisce fatto illecito il danno causato durante lo svolgimento della competizione sportiva allorquando l'azione sia stata compiuta nel pieno rispetto delle regole del gioco”.

<sup>24</sup> Cfr., A. DE CUPIS, *o. cit.*, p. 176.



Anche la Suprema Corte afferma che l'atleta *oltre ad osservare le regole del gioco, deve controllare la sua azione in ogni momento della gara, attenendosi ai principi di prudenza, diligenza, perizia, mantenendo, per quanto sia consentito dalle finalità agonistiche, il senso vigile e umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario, sia dei terzi.*

6. Nel pugilato l'atleta è ben consapevole del rischio fisico che affronta, perché sa che in questa disciplina si può prevalere agonisticamente solo con mezzi violenti e ponendo a rischio l'integrità propria e quella dell'avversario.

Le lesioni che un pugile può subire rientrano, dunque, nel *rischio professionale* che si è assunto volontariamente.

Una Corte di merito<sup>25</sup>, invece, nega che il pugile che sale sul ring abbia prestato il proprio consenso a subire lesioni della propria integrità fisica: al contrario, egli affronta il combattimento ponendo in essere una determinazione opposta, perché persegue la vittoria colpendo l'avversario, e soprattutto cercando di evitare per quanto possibile di prendere colpi.

La medesima Corte, richiamando una decisione della Cassazione, definisce anche i confini della scriminante nelle attività sportive ad alto rischio: tale scriminante ricorre purché sia riscontrabile, nel comportamento dell'atleta, *l'assoluto rispetto del regolamento sportivo; e l'esclusivo perseguimento delle finalità agonistiche; e a condizione che l'azione rientri nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva.*

Il giudice chiarisce come esistano attività sportive nelle quali l'uso della violenza fisica sulla persona costituisce violazione delle regole del gioco (come nel calcio, ad esempio, quando anziché colpire la palla si colpisce l'avversario procurandogli lesioni) e, naturalmente, per tali lesioni si risponde a titolo di dolo o di colpa, se le lesioni o la morte sono state cagionate, rispettivamente, intenzionalmente o colposamente: la norma penale troverà, cioè, piena e corretta applicazione, sulla base dei consueti criteri di dolo e colpa.

Esistono però attività sportive che consistono in comportamenti che, se commessi al di fuori dell'esercizio dell'attività stessa, certamente costituirebbero un reato. È il caso degli sport cosiddetti "a violenza necessaria", come il pugilato e la lotta, in cui la competizione, in sé e per sé, per il modo stesso di svolgersi, determina o può determinare fatti lesivi della persona.

Anche per tali discipline sportive è indubbio che, se l'esito dannoso (lesioni o evento letale) si verifica a causa della violazione delle regole del gioco, come ad esempio per un colpo basso nel pugilato, la responsabilità penale sussiste, per dolo o colpa, secondo i casi.

---

<sup>25</sup> Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Riv. it. medicina legale* 1986, 859



La Corte riconosce che ogni sport ha un suo regolamento: tale regolamento è l'insieme di precetti che disciplinano l'agire dell'atleta e costituisce la norma fondamentale del suo comportamento in quello sport.

Il regolamento di ogni sport è infatti la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport, imponendo all'atleta (al pugile, al lottatore, ecc.) di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, dall'altro lato, tendono a limitare i possibili danni della violenza.

Si tratta dunque di norme di condotta che rientrano nel concetto di disciplina di cui all'art. 43 c. p., in cui si distingue tra lesioni causate da negligenza, imprudenza o imperizia, e lesioni causate dall'*inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*.

In conclusione, per il giudice le lesioni o la morte cagionate durante lo svolgimento di una gara saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti, e sempre che l'azione non si sia attenuta allo stretto esercizio ed ai limiti dell'attività sportiva.

La Suprema Corte, da parte sua, configura la fattispecie di *illecito sportivo* con riferimento a quella condotta che, sebbene contrastante con le specifiche regole del gioco, non supera la soglia del cd. "rischio consentito": l'illecito sportivo così delineato non è perseguibile penalmente.

In alcuni sport, però, come nel pugilato, è molto difficile determinare con sicurezza il limite del *rischio consentito*.

In base alle regole tecniche della *noble art*, il pugile durante il combattimento è tenuto a colpire l'avversario "con i pugni ben chiusi e con la parte imbottita del guanto" e in una zona precisa del corpo: "la parte anteriore e le parti laterali della testa e del tronco dell'avversario al di sopra della cintura - cioè al di sopra della linea orizzontale che unisce le estremità superiori delle ossa iliache".

I danni prodotti dai colpi inferti al corpo possono arrecare soltanto "sanguinazioni o irritazioni gravi dei reni o del fegato", a parte le possibili fratture delle mani, delle costole, o della mascella: il problema sorge soprattutto per le lesioni - sempre gravi, e per alcuni del tutto illecite ed ingiustificabili - provocate dai pugni che colpiscono le parti consentite della testa.

Mentre l'art. 31 del regolamento disciplinare impone ai pugili dilettanti l'uso del casco protettivo, il pugile professionista, che non è tenuto ad indossarlo, ad ogni colpo ricevuto al capo *subisce una inevitabile lesione e lacerazione delle cellule cerebrali* che, per effetto dell'improvviso e violento spostamento della massa dell'encefalo, vanno a urtare contro la struttura ossea della teca cranica.

Il che determina "lo stiramento, fino alla rottura, delle fibre nervose che formano la materia bianca, la spaccatura delle piccole vene irroranti il cervello e la morte delle cellule compromesse"<sup>26</sup>.

Un colpo alla testa, anche se non causa la perdita di conoscenza, indubbiamente "lascia il segno", provocando delle microemorragie, ed il suo frequente ripetersi

---

<sup>26</sup> Così, L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Camerino, 1997, p. 371.



danneggia irreversibilmente il cervello, delineando il quadro clinico della cosiddetta *intossicazione da pugni* o del *pugile suonato*<sup>27</sup>.

In altri termini, il pugile che vince per fuori combattimento ha provocato all'avversario una commozione cerebrale: ed è opinione condivisa di medici e operatori sanitari del settore che dopo quattro k. o. si abbia una *atrofia cerebrale irreversibile*<sup>28</sup>.

I competenti organi sportivi e lo stesso legislatore, per limitare tali conseguenze del rischio sportivo, hanno predisposto numerosi strumenti di tutela sanitaria, tra cui accertamenti obbligatori, visite mediche e controlli periodici dell'idoneità a svolgere attività agonistico-sportiva, ma il susseguirsi di disposizioni regolamentari e normative<sup>29</sup> non ha influito sulle conseguenze che *necessariamente* derivano, a danno degli atleti, dalla pratica di uno sport violento come il pugilato.

Per questo, parte della dottrina<sup>30</sup> ancor oggi ritiene illecita *tout court* la pratica di tale sport, perlomeno a livello professionistico, con riferimento al già citato art. 32 della Costituzione, ed alle previsioni dell'art. 5 c. c. (Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica) e dell'art. 583 c.p., riguardante le *lesioni personali gravissime* per le quali si applica la reclusione da sei a dodici anni<sup>31</sup>.

Per altri va assunto a criterio di condotta, e quindi a criterio di valutazione, il dovere cui è tenuto ciascun atleta – anzi, ciascun essere umano - di mantenere nella sua azione *il senso vigile e prudente del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi*, e di controllare il proprio agonismo astenendosi dall'infierire su un atleta ormai in stato di inferiorità.

---

<sup>27</sup> Cfr., L. DI NELLA, *o. loc. u. cit.*

<sup>28</sup> Cfr., L. DI NELLA, *o. loc. u. cit.*

<sup>29</sup> Dopo le datate disposizioni di cui all'art. 2, l. 1099/71 sono intervenuti, in particolare: la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (in *Gazz. Uff.*, 27 marzo, n. 86). - Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti; il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 (in *Gazz. Uff.*, 5 marzo, n. 63). -- Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica; il Decreto Ministeriale 16 febbraio 1984 (in *Gazz. Uff.*, 28 febbraio, n. 58). -- Tutela sanitaria dei pugili professionisti.

<sup>30</sup> Per tutti, L. DI NELLA, *o. c.*, 372 s.

<sup>31</sup> Capo I. Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Art. 583 c. p. - Circostanze aggravanti: *La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 30, 32]: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso...*



Viene quindi chiaramente riconosciuto anche dalla Suprema Corte il dovere del pugile - o del lottatore in genere - di tener conto anche delle condizioni dell'avversario e, quindi, di astenersi dall'inferire su di un atleta ormai in chiaro stato di inferiorità, operando il prudente controllo del proprio agonismo e della violenza impiegata nel combattimento<sup>32</sup>.

In simili casi si configura anche, e con maggiore evidenza, la responsabilità dell'arbitro, del medico e dei secondi che assistono all'incontro. Per la critica più severa<sup>33</sup>, è addirittura da ritenere nullo - alla luce delle norme vigenti - il contratto con cui il pugile professionista accetta di sostenere un combattimento, e, di conseguenza, è punibile l'impegno assunto di colpire e ledere l'avversario, per il semplice fatto che, d'accordo col procuratore, si appresta all'esplicazione di un'attività illecita; *il pugile sarebbe dunque punibile semplicemente perché si impegna a violare alcune norme di diritto penale*<sup>34</sup>.

Altra opinione non manca di porre in rilievo il carattere di attività di lavoro subordinato che la legge riconosce all'attività del pugile professionista, e l'inconciliabilità del rischio imposto e accettato delle lesioni - comunque subite - con gli obblighi di garanzia e tutela posti a carico del datore di lavoro dalle norme vigenti in tema di sicurezza<sup>34</sup>.

E dato che l'organizzazione degli incontri, e cioè dello spettacolo dell'esibizione degli atleti - ha un chiaro scopo economico, l'illecito verrebbe aggravato dal subordinare gli interessi esistenziali agli interessi economici.

Tuttavia, allo stato attuale, la liceità del pugilato resta comunque riconosciuta e disciplinata dalle leggi dello Stato e dal regolamento federale<sup>35</sup>.

Ne deriva che la violenza posta in essere dai pugili non risulta soltanto necessaria, ma addirittura doverosa, se consideriamo la cosiddetta vigente *regola di combattività*, e se consideriamo le sanzioni disciplinari ed economiche in cui può incorrere il pugile ripreso dall'arbitro perché scarsamente aggressivo: sanzioni che comprendono la squalifica, e anche la perdita del compenso pattuito per l'incontro.

In conclusione, oggi opinione pubblica e dottrina continuano ad essere divise sulla liceità di sport a violenza necessaria - come il pugilato - che inducono gli atleti a comportamenti lesivi che contrastano con quel principio cardine di ogni ordinamento giuridico, costituito dall'indisponibilità del diritto alla vita.

Nell'esperienza francese va considerato *in primis* che - sul piano legislativo - non esiste una disciplina specifica delle lesioni all'integrità fisica subite nello svolgimento

---

<sup>32</sup> A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, op. cit. p. 249 ss.

<sup>33</sup> Cfr., P. DI STEFANO, *Note in tema di pugilato*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 326.

<sup>34</sup> Sul tema, cfr. L. DI NELLA, *o. c.*, 374. *Adde*, citati anche da quest'ultimo: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, pp. 317 ss., P. D'ADDINO SERRAVALLE, *Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana*, Napoli, 1983, pp. 260 ss.

<sup>35</sup> Così, B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, 18.



di una attività sportiva, ed alle ipotesi di danno si applicano le norme relative alla responsabilità del diritto statale –*le droit commune* –, ed eventualmente anche quelle della normativa specifica in cui rientra una determinata competizione: ad esempio, il codice della circolazione per gare automobilistiche o ciclistiche a circuito aperto; la normativa riguardante il diritto marittimo, in caso di competizioni nautiche, *et similia*.

Per quanto attiene alla *théorie de l'acceptation des risques*, vi è una divergenza tra giurisprudenza e dottrina: quest'ultima considera tale teoria ormai in declino; i giudici invece continuano ad applicare le norme generali dell'ordinamento considerando – implicitamente oppure no – l'attività sportiva fondata su tale principio.

Questa interpretazione giurisprudenziale è riservata per lo più alle lesioni subite e causate dagli atleti, mentre viene riscontrata in misura assai minore in ipotesi di responsabilità di altri soggetti, come organizzatori, istruttori, ecc.

Va considerato, relativamente all'esperienza francese, che l'ambito della responsabilità che ricorre in caso di danni da incidente sportivo è assai vasto e variegato, e comprende la *responsabilité civile*, la *responsabilité civile délictuelle* o *quasi-délictuelle*, la *responsabilité administrative* e la *responsabilité pénale*.

Le attività sportive in Francia sono considerate attività precipuamente private, tuttavia, data la considerevole ingerenza del potere statale nel settore<sup>36</sup>, assai di frequente, e soprattutto nel caso di responsabilità connessa alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di eventi sportivi a cura della pubblica autorità, quella che si profila in caso di incidenti è proprio la *responsabilité administrative*, talché la prima distinzione, nell'analisi dei fatti, riguarda proprio la natura della responsabilità *engagée* nell'attività sportiva.

Dottrina e giurisprudenza concordano pienamente nel delineare una configurazione composita e diversificata della responsabilità statale o, specificamente, *administrative*, e si discorre di *responsabilité administrative* quanto a *pouvoir de gestion*, quanto a *pouvoir de police*, che ricorre per una pubblica autorità soprattutto quanto a *défaut de mesures de prévention de dangers*, in ordine a [*défaut d'entretien normale de*] *l'ouvrage public*, o a *fait des attroupements*<sup>37</sup>.

Per quanto attiene alla *responsabilité civile* in ambito sportivo, come noto, essa nell'ordinamento francese rileva nelle due tipologie di responsabilità civile contrattuale e responsabilità civile *délictuelle*, che sono sottoposte a regimi giuridici diversi quanto a termini di prescrizione (trentennale per la prima, decennale per la *délictuelle*), e a validità delle clausole di responsabilità, ammesse solo per la prima tipologia. Nell'ordinamento d'oltralpe, ed in particolare nella giurisprudenza, vige ancora il principio del c. d. *non cumul de responsabilité*, in base al quale l'accertamento

---

<sup>36</sup> Sia consentito, sul tema, il rinvio a A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit., pp. 179 ss.

<sup>37</sup> Sul tema, più ampiamente, cfr. A. G. PARISI, *op. ul. cit.*, pp. 309 ss.



della responsabilità contrattuale esclude per principio le regole della *responsabilité délictuelle*<sup>38</sup>.

Entrambe le figure di responsabilità ricorrono in materia sportiva, per quanto la dottrina francese oggi concordi nel limitare sensibilmente l'ambito della responsabilità contrattuale.

La distinzione tra responsabilità contrattuale oppure no segue pressappoco la demarcazione tra responsabilità degli organizzatori e responsabilità degli atleti.

La dottrina francese ha ritenuto a lungo, in costanza del riconoscimento del principio del consenso e del 'rischio consentito ed accettato' dagli atleti gareggianti, che la loro responsabilità non si configurasse unicamente come responsabilità *délictuelle*, ma anche come responsabilità *contractuelle*. L'opinione era fondata, tra l'altro, sull'assunto che i contendenti accettavano preventivamente e consensualmente le regole di gioco.

Declinato il principio del consenso<sup>39</sup>, la giurisprudenza applica agli sportivi unicamente le regole della responsabilità *délictuelle*, e decide in tal senso anche quando non esiste un regolamento imposto da organismi federali, ma esso è semplicemente posto e concordato tra i partecipanti<sup>40</sup>, ovvero quando la vittima del danno è uno spettatore.

Considerando più specificamente la responsabilità degli atleti quale rileva con riguardo alle lesioni al bene della vita e all'integrità fisica che possono verificarsi nel contesto del gioco, si osserva in primo luogo che tale regime di responsabilità segue la disciplina comunemente prevista per *atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'autrui*. Tuttavia, come si è già osservato in premessa, il giudice francese mostra di tener conto delle caratteristiche dell'attività sportiva e del contesto particolare della competizione, ed applica la legge nazionale con una certa comprensione, pur senza indulgere fino alla completa immunità: la repressione vera e propria dell'illecito è

---

<sup>38</sup> Nell'ordinamento italiano il modello corrisponde alla responsabilità aquiliana o, *tout court*, extracontrattuale: per un approfondimento nel merito delle figure di responsabilità nell'esperienza francese ed in particolare in ambito sportivo, si rinvia, tra l'altro, a G. DURRY, *L'adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif*, in *Les problèmes juridiques du sport*, 1984, p. 24.

<sup>39</sup> Sul tema, cfr. A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, *op. loc. ul. cit.*

<sup>40</sup> Cfr. Cour de Cass., Ch. civ., 2me, 21 fevr. 1979, R. *Dalloz*, 1979, 525. La dottrina e la giurisprudenza francese ammettono peraltro che gli atleti possano essere legati da responsabilità contrattuale quando tra loro è stabilita una *convention d'assistance*. La convenzione d'assistenza è quell'impegno a prestarsi mutuo soccorso che si instaura, ad esempio, tra i componenti di un'*équipe* di nuotatori o di tuffatori, i quali si obbligano –implicitamente ma necessariamente – a venirsi in aiuto reciprocamente in caso di necessità. In tal senso il parere dell'interprete, che ha ravvisato il ricorrere di tale implicita convenzione di assistenza, in particolare, tra il capo dell'*équipe* di tuffatori ed un atleta colto da malessere (cfr. Cour App. Paris, 25 janv. 1995, R. *Dalloz*, 1997, 191). *Adde*, sul tema, V. R. BOUT, *La convention d'assistance*, in *Mélanges P. Kaiser* 1979, t. 1, p. 157.



riservata invece ai comportamenti più pericolosi e alle ipotesi più gravi di responsabilità.

Le decisioni del giudice francese e il *favor* dal medesimo accordato alla pratica sportiva poggiano, nei casi di specie, su talune cause di giustificazione dalle quali tuttavia è esclusa decisamente, a differenza di quanto accade nel nostro ordinamento, la teoria del consenso, mentre appare assai vaga quella dell'accettazione del rischio: infatti, in particolare, il consenso della vittima non costituisce una scriminante per il diritto penale francese, in virtù degli stessi interessi da esso tutelati.

Indubbiamente il dibattito dottrinale sorto intorno alle due citate teorie giustificative ha condizionato – seppure forse solo formalmente – l'intervento del giudice francese.

La *théorie de l'acceptation des risques*, basata sull'assunto che coloro che decidono di partecipare ad una attività pericolosa devono accettare le conseguenze connesse alla pratica di tale attività, ha effettivamente ispirato a lungo la decisione del giudice d'oltralpe che, attribuendo a tale teoria il ruolo di una vera e propria *très contestable convention d'exonération de responsabilité* - a parere della dottrina dominante, per semplice 'opportunità sportiva' - *a mise en congé la règle juridique*<sup>41</sup>.

Sostanzialmente oggi la dottrina concorda invece con la premessa che un atleta che accetta deliberatamente di correre dei rischi non possa poi avvalersi o azionare norme finalizzate ad escludere le conseguenze dei rischi stessi quando essi si concretizzano in danno, ma ritiene che tale accettazione operi come scriminante soltanto nell'ambito delle *hypothèses où sa justification reste indiscutable*, ossia nelle *compétitions et sports de haut niveau*, vale a dire, più essenzialmente, nella pratica degli sport ad alto rischio.

In suo luogo l'interprete oggi considera come effettiva causa di giustificazione la c. d. *permission de la loi ou de la coutume*.

Senza approfondire, in questo contesto, i limiti della nozione, appare sufficiente precisare che per essa la dottrina dominante intende semplicemente il regolamento del gioco o la regola sportiva applicabile: talché la violazione di questa – con conseguenti lesioni – implica il ricorso alla sanzione penale; il suo rispetto invece lo esclude.

Giurisprudenza costante ritiene, peraltro, che la semplice infrazione del regolamento non fa sorgere per il pugile o per un calciatore una responsabilità civile; al contrario, talune decisioni giurisprudenziali considerano l'atleta automaticamente responsabile penalmente per l'aver commesso un fallo di gioco.

Dunque, la scriminante fondata sulla *permission de la loi ou de la coutume* è il fondamento del giudicato che esonera lo sportivo da responsabilità civile e penale se è autore di uno di quei "*manquement ordinaires à la règle du jeu*" che "*font partie de la pratique*

---

<sup>41</sup> Cfr. E. AGOSTINI, nota a Cour de Cassation, ch. civ. 2me, 5 juin 1985, in *JCP* 1987, II, 20744.



*normale du sport*”, in quanto “*seul les manquements caractérisés pourraient engager la responsabilité pénale de leurs auteurs*”<sup>42</sup>.

Naturalmente, in caso di compromissione della vita o dell’integrità fisica dell’avversario, vi è chi dubita fortemente, nella dottrina francese, alla stregua del De Cupis, che la regola del gioco possa valere come “*norme pénale justificative*”, e che il rispetto del regolamento possa esonerare un *boxeur* o un altro sportivo dalle conseguenze penali della sua condotta: talché, in simile ipotesi, si potrebbe giungere a sanzionare penalmente comportamenti che – in quanto comunque ‘regolamentari’ – non implicano nemmeno la responsabilità civile dell’atleta.

Nelle decisioni giurisprudenziali relative alla responsabilità del pugile rileva parimenti, come causa di giustificazione, il rispetto delle regole tecniche e delle norme di comune prudenza<sup>43</sup> - e di solidarietà - che, come si è detto, impongono a ciascuno dei contendenti di affondare i colpi tenendo conto anche delle loro conseguenze, in considerazione dello stato di difficoltà dell’altro. Al contrario, il pugile che non osserva le norme del regolamento e non adatta il proprio agonismo alle condizioni fisiche dell’avversario, causando lesioni mortali<sup>44</sup>, risulta responsabile di omicidio colposo.

Analogamente, nel *droit commune* vigente anche in ambito sportivo, l’art. 121-3 *code pén.* stabilisce le ipotesi in cui ricorre la responsabilità penale delle persone fisiche distinguendo tra le *infractions intentionnelles* di cui al comma 1, e le *infractions non intentionnelles* di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Questi ultimi commi sono stati inseriti nel testo dell’articolo dalla legge n. 2000-647 del 10 luglio 2000, la c. d. *loi Fauchon*, e sono frequentemente richiamati in caso di contenzioso sportivo.

Nell’ambito specifico di *atteintes involontaires à la vie*, per sua parte l’art. 221-6 nei suoi primi due commi, entrambi modificati ed integrati dalla stessa *loi Fauchon* n. 2000-647, discorre espressamente di *homicide involontaire* qualora da una infrazione non intenzionale consegua, per taluno, la perdita della vita<sup>45</sup>. E in materia di lesioni del

---

<sup>42</sup> Cfr. Cour de Cass. Ch. civ. 2me, 4 nov. 2004, in *Bull. civ.* II, n. 485, 3117.

<sup>43</sup> Cfr., Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *For. It.*, 1985, II, 218.

<sup>44</sup> Cfr., Cass. pen., Sez. IV, 22 novembre 1961, *Resp. civ. e prev.*, 1962, 507: “..(omissis)..Giustamente viene affermata la responsabilità per omicidio colposo del pugilatore il quale, nell’allenare altro pugilatore meno esperto, incaricato di limitarsi a schivare i colpi senza mai colpirlo, gli abbia invece inferto colpi produttivi di lesioni mortali, nulla rilevando che i colpi fossero di incontro, riconducibili cioè nello schema della tattica difensiva, e non colpi di allungo..(omissis)”.

<sup>45</sup> Art. 221-6 *code pén.* (*Atteintes involontaires à la vie*): 1. “*Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3*”, *par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi “ou le règlement”, une incapacité totale de travail pendent plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende*; 2. “*En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement*”, *les peines encourues sont portées à trois ans d’enprisonnement et à 45 000 € d’amende*.



diritto all'integrità fisica, l'art. 222-19 *code pen.* dispone che: 1. *Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3... par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi "ou le règlement", une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende*; 2. *"En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement", les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende*<sup>46</sup>.

Come si osserva, le previsioni del legislatore penale, adattate quanto mai opportunamente dalla *loi Fauchon* all'attività sportiva, segnatamente con l'inserimento della dizione/nozione di 'regolamento', riguardano però solo le ipotesi in cui l'atleta incorre – intenzionalmente oppure no – in infrazioni del regolamento medesimo, ma nulla aggiungono che possa attenersi agli sport "a violenza necessaria", in cui le lesioni prodotte sono *regolarmente* il portato dell'applicazione stessa delle norme di gioco.

7. Nel calcio gli interventi potenzialmente lesivi sono del tutto proibiti, e lo scopo di colpire l'avversario è totalmente escluso ed anzi sanzionato severamente dalle regole del gioco.

Tuttavia nella pratica del calcio sono ricorrenti le situazioni in cui, nonostante tutto, si verificano eventi dannosi.

Infatti si può dire che nel calcio il contatto fisico è per così dire *istituzionale*, e quindi si parla non di sport a *violenza necessaria*, ma di sport a *violenza eventuale*.

Occorre, però definire i confini del *rischio consentito* e insieme accettato dai calciatori.

Infatti, anche negli sport "a violenza eventuale" come il calcio, i regolamenti determinano il *quantum* di violenza tollerabile, e cioè il limite in cui le conseguenze della violenza, e le eventuali lesioni personali, sono scriminate dal requisito del consenso<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Le espressioni virgolettate sono state inserite nella previsione dalla richiamata l. n. 2000-647 del 10 juill. 2000.

<sup>47</sup> Trib. Venezia, 27 settembre 1999, in *Giur. Merito*, 2000, 641 e in *Giust. Pen.*, 2000, II, 511. *Adde*, Trib. Venezia, 6 dicembre 1999, in *Riv. Dir. spor.*, 2000, 160: 'nel caso di partite di calcio, se un atleta commette un fallo volontario, diretto alla persona dell'avversario e di durezza tale da comportare la prevedibilità di conseguenze gravemente lesive, la sua condotta potrà essere valutata in termini di dolo eventuale, anche qualora sia inserita finalisticamente nello svolgimento della gara'; Trib. Brindisi, 9 dicembre 1999, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 160: 'nel caso di partite di calcio, ove un atleta coscientemente ponga a repentaglio l'incolumità di altro atleta, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, con la conseguenza che il reato sarà colposo, se dipende da violazione di regolamento, o doloso, se



Se il limite della violenza consentita dal regolamento viene superato, anche se la lesione avviene durante il gioco e la competizione non risulta solo l'occasione colta per una aggressione, la scriminante non può operare e si configura invece la responsabilità penale.

La Suprema Corte, in una sentenza assai risalente del 1950<sup>48</sup>, aveva già precisato che l'atleta, nelle competizioni sportive, deve seguire scrupolosamente tutte le regole stabilite per quella particolare attività sportiva e deve conservare nella sua azione *il senso vigile e prudente del rispetto dell'integrità fisica e della vita dell'avversario e dei terzi*.

In questa pronuncia la Suprema Corte ha in pratica sancito l'obbligo del *rispetto dell'integrità fisica dell'avversario* e delle regole della normale prudenza: in base a tale vincolo, in una azione di gioco il rispetto delle norme tecniche e dei regolamenti non esonera l'atleta dal dovere di tutela integrità fisica e della vita dell'avversario o dei terzi<sup>49</sup>.

Per la Suprema Corte il calciatore risulterà responsabile delle lesioni eventualmente prodotte se la sua condotta risulti *trasmodante*, cioè se *trascende i confini della tutela sportiva*. Più precisamente, il superamento del *rischio consentito*, cioè del rischio insito nelle caratteristiche del gioco al quale il gareggiante consente, si verifica quando il fallo, oltre che volontario, è di durezza tale da comportare la *prevedibilità del pericolo serio dell'evento lesivo* a carico dell'avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello consentito e accettabile dal partecipante medio<sup>50</sup>.

Infatti il consenso presunto del calciatore al rischio del fallo non comprende anche l'ipotesi in cui sia posta consapevolmente a repentaglio la sua incolumità: anzi, il giocatore partecipante alla gara proprio in base al regolamento deve legittimamente aspettarsi dall'avversario un comportamento agonistico e anche rude, ma che non oltrepassi il dovere di lealtà sportiva fino a *trasmodare*, come afferma la Cassazione, nel disprezzo dell'altrui integrità fisica.

In questo caso l'esimente non viene in rilievo ed il fatto sarà *colposo*, se dipende da violazione di regolamento, o *doloso* se l'intenzione dell'agente è proprio quella di recare danno, e il fallo di gioco non è che l'occasione per ledere.

---

l'intenzione dell'agente è quella di ledere ed è assente un nesso di funzionalità tra la condotta lesiva e lo svolgimento della competizione'; Tribunale Aosta, 21 maggio 1997, in *Resp. civ. e prev.* 1997, 1208: 'in caso di lesioni arrecate ad un avversario durante una competizione agonistica, la scriminante del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p. non è più configurabile quando si travalichi il dovere di lealtà sportiva e si ponga scientemente a repentaglio l'incolumità fisica del partecipante, esponendolo ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica sportiva ed accettato dal partecipante medio.

<sup>48</sup> Cfr., Cass. pen., Sez. II, 9 ottobre 1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, 232.

<sup>49</sup> Cfr., B. BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Milano, 2002, p. 74.

<sup>50</sup> Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2007, n. 36079, in *Guida al diritto*, 2007, 82.



Naturalmente l' accertamento dell' ipotesi colposa è da effettuarsi caso per caso, in relazione al tipo di gara e nell'ambito di un determinato sport.

Infatti *il rischio accettabile ed accettato* varia, secondo che si tratti di un incontro tra professionisti o tra dilettanti, di un semplice allenamento, o di gara amichevole, ed anzi il rischio consentito ed accettabile diventa addirittura minimo nel caso di incontri tra squadre di ragazzi.

Risulta invece più difficile la distinzione tra un fatto penalmente irrilevante e un fatto colposo, che è pure configurabile in caso di violazione del regolamento di gioco.

Va osservato, innanzitutto, che ogni violazione del regolamento di gioco che abbia causato lesioni può costituire in colpa il calciatore che le ha prodotte.

Vi sono infatti norme di regolamento dettate proprio per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti, e norme che hanno invece come fine la salvaguardia della correttezza del gioco, come le regole sul fallo di mano, sul fuorigioco e così via, la cui violazione solo fortuitamente potrebbe in ipotesi esser causa di lesioni.

Ma la stessa violazione delle regole dettate per salvaguardare l'incolumità dei partecipanti non comporta automaticamente la sussistenza di una colpa.

Infatti, nel consenso prestato dal calciatore è compreso anche il rischio generico del fallo, anzi, della probabilità di essere atterrato con uno sgambetto o con una spinta, e quindi chi partecipa al gioco tacitamente consente al rischio di subire, in conseguenza di ciò, anche delle lesioni.

Dunque, per la Cassazione, il *rischio consentito*, cioè il *rischio sportivo* accettato da ogni calciatore quando scende in campo è tale da assorbire anche il c.d. *rischio generico del fallo*, dato che il fallo stesso è da ritenersi connaturato allo svolgimento della gara, purché non risulti chiaramente finalizzato a produrre un danno<sup>51</sup>.

La Suprema Corte a proposito del gioco del calcio ha chiarito espressamente che l'esercizio dell'attività sportiva costituisce una causa di giustificazione non codificata, perchè il soddisfacimento dell'interesse collettivo verso una attività sportiva può consentire l'assunzione del rischio della lesione dell'interesse individuale all'integrità fisica.

L'esimente è condizionata, però, al rispetto delle disposizioni che disciplinano ciascuna attività, ed è necessario che l'atleta adegui la propria condotta anche alle norme generali di prudenza e diligenza.

Di conseguenza il fatto lesivo non può essere causato da colpi inferti per dolo o per colpa, o esercitando una violenza eccessiva, maggiore di *quella cosiddetta violenza "di base", necessaria per lo svolgimento dello sport*.

È infatti opinione consolidata in dottrina e in giurisprudenza quella che ritiene il calciatore responsabile, ai sensi degli artt. 582 (riguardante le lesioni personali) e 583

---

<sup>51</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 8 ottobre 1992, *cit. Adde*, del medesimo tenore, Cass. pen., sez. IV, 7 ottobre 2003, n. 39204, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, 2; Cass. pen., sez. V, 9 luglio 2007, n. 36079, in *Guida al diritto* 2007, 82.



del c. p. (riguardante le lesioni gravissime), per un comportamento contrario alle regole del gioco e *del tutto estraneo allo svolgimento dell'azione ed all'agonismo*, ossia quando la gara risulti la semplice occasione per porre in atto una volontaria aggressione con l'intento di arrecare pregiudizio all'altrui integrità fisica.

Quindi è responsabile penalmente il giocatore di calcio che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisce con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali: nel caso specifico sussiste inoltre l'aggravante, di cui all'art. 61 c.p., della futilità dei motivi, in quanto una partita di calcio - sia pure accesa - non può in alcun modo costituire una sufficiente spinta al reato, ma dovrebbe anzi rappresentare un leale confronto di valori tecnici ed agonistici.

Invece, nel comportamento dello sportivo che, rispettoso delle regole del gioco, cagiona un evento lesivo ad un avversario, non si configura quella antiggiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e l'inflizione di una sanzione.

Dunque, per la Suprema Corte, il fondamento giuridico di questa causa di giustificazione non codificata è esattamente identico a quello delle esimenti codificate: e cioè *l'assenza di antiggiuridicità per mancanza di danno sociale*, in quanto l'azione che cagiona l'evento dannoso non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma, anzi, contribuisce a raggiungerli.

Dottrina e giurisprudenza nell'esperienza francese riconoscono la scriminante fondata sulla *permission de la loi ou de la coutume*, che esonera l'atleta da responsabilità civile e penale se è autore di uno di quei "*manquement ordinaires à la règle du jeu*" che "*font partie de la pratique normale du sport*", e non di uno dei *manquements caractérisés* che soli possono *engager la responsabilité pénale de leurs auteurs*. Ma appare assai più chiara la posizione della giurisprudenza e della dottrina italiane, che non indulgono a rivestire di semplice consuetudine quella che viene pur sempre a configurarsi come un'esimente fondata - implicitamente oppur no - sulla *consueta* accettazione del rischio.

L'interprete italiano - al pari del legislatore, almeno per quanto concerne l'ambito sportivo - si distingue infatti dall'analogo di altri paesi di *civil law* o *common law*, per precisione, coerenza e chiarezza, contribuendo in modo impareggiabile al disegno di un sistema giuridico completo e armonico, quantomeno in merito all'argomento in discorso.

Peraltro, anche la dottrina francese oggi conviene che i falli di gioco possono rientrare in due categorie: i comportamenti violenti che caratterizzano il c. d. *jeu dur*, e quelli che invece espongono gli avversari a rischi eccessivi, che rientrano nel c. d. *jeu dangereux*<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr., J.-P. VIAL, *Violences sur les terrains de sport. Responsabilités civile et pénale des joueurs de football et de rugby*, in *Revue jur. ec. Sport*, 1994, n. 33, p. 108.



Anche la *Haute Cour* ha stabilito che *commet une faute engageant sa responsabilité le joueur qui se rend coupable sur son adversaire de violences excessives dépassant les risques inhérents à son sport*<sup>53</sup>, ovvero: *la faute intentionnelle serait ... la seule à pouvoir engager la responsabilité du sportif à l'égard d'autres pratiquants*.

Peraltro, il ricorrere della responsabilità per lesioni volontarie conseguenti a colpi vietati inferti intenzionalmente esclude anche l'operatività della copertura assicurativa e il pattuito indennizzo del danno subito dalla vittima<sup>54</sup>.

8. Il gioco del calcio in genere per dottrina e giurisprudenza non costituisce una attività, di norma, pericolosa.

Ma se il gioco del calcio in sé non può considerarsi pericoloso, una valutazione ben più rigida va compiuta riguardo all'organizzazione di un incontro di calcio professionistico.

La grande conflittualità che si viene frequentemente a creare fra i tifosi delle due squadre in competizione, e che ha imposto l'adozione di misure sempre più severe al fine di prevenirne o quanto meno ridurne le conseguenze lesive, è purtroppo talmente frequente da doversi ritenerne altamente prevedibile.

Questo ha indotto dottrina e giurisprudenza a riconoscere l'intrinseca pericolosità dell'organizzazione di un incontro calcistico, nel corso del quale le intemperanze soprattutto giovanili si manifestano con una intensità sconosciuta ad altri settori sportivi.

La normativa denota una particolare attenzione del legislatore per gli impianti sportivi, destinati in particolare alle "manifestazioni calcistiche".

La *ratio* della presunzione di responsabilità va individuata nella necessità, fatta propria dal legislatore, di bilanciare contrapposti interessi meritevoli di tutela, favorendo, sia sul piano sostanziale che processuale, le posizioni più deboli.

Infatti, valutata la qualità degli interessi in gioco, e cioè l'interesse all'integrità fisica degli spettatori, da una parte, e l'interesse economico degli organizzatori, dall'altra, nel bilanciamento prevale l'interesse degli spettatori, esposti al rischio di subire lesioni alla persona nel corso della partita, per assistere alla quale hanno corrisposto all'ente organizzatore il prezzo del biglietto d'ingresso allo stadio. Un giudice di merito, peraltro, non ritiene ammissibile invocare il ricorrere del *principio dell'assunzione del rischio* da parte dello spettatore, ai fini di un esonero da responsabilità in caso di danno da lui subito, "*trattandosi di criterio che mal si concilia con le nuove concezioni sociali e con l'obbligo dell'organizzatore di tutelare l'incolumità del pubblico*"<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Cour de Cass. ch. civ 2e , 27 juin 1984, in *Bull. civ.* II, n. 123.

<sup>54</sup> Cour de Cass. ch. civ 2e ., 7 juin 1974, in *Bull. civ.* I, n. 168.

<sup>55</sup> Cfr., Trib. Rovereto, 5 dicembre 1989, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 498



Analogamente, per il Tribunale di Milano sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzatore di un incontro di calcio professionistico per i danni subiti da uno spettatore<sup>56</sup> colpito da oggetti lanciati da parte di altri tifosi, in quanto l'attività di gestione di uno stadio di calcio costituisce attività pericolosa in relazione alla sua stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi adoperati<sup>57</sup>.

Più distintamente parte della dottrina<sup>58</sup> ritiene di natura contrattuale la responsabilità dell'organizzatore verso gli spettatori paganti, mentre ravvisa a suo carico responsabilità aquiliana per i danni subiti da spettatori abusivi o da terzi estranei alla gara.

Il Tribunale di Milano<sup>59</sup> ha riconosciuto l'organizzatore di una competizione sportiva responsabile, in base all'art. 2050 c.c., per il danno subito dallo spettatore di una partita di calcio, a seguito del lancio di oggetti contundenti da parte dei tifosi avversari. Ma la dottrina ha tuttavia osservato che *la natura di "attività pericolosa" dell'organizzazione di un'attività calcistica non è generalizzabile a quella di ogni altra manifestazione sportiva*<sup>60</sup>.

La giurisprudenza francese – unitamente alla dottrina dominante – ritiene invece esclusivamente un'obbligazione contrattuale di mezzi quella che obbliga l'organizzatore di una gara sportiva a provvedere alla sicurezza degli spettatori<sup>61</sup>. In assai risalente decisione rileva ancora la sorprendente propensione della corte nei confronti dell'imprenditore sportivo, che, ben diversamente da quanto concerne la presunzione di colpa e l'onere della prova sancito a più riprese dal nostro ordinamento, precisa che (*sic*) *"appartient au spectateur ...de démontrer que le préjuice qu'il invoque a été causé par l'inexécution des obligations dont l'organisateur de la course avait la charge"*<sup>62</sup>. Ancora, per il Tribunale di Tolosa risulta "soltanto" parziale la responsabilità

---

<sup>56</sup> Per quanto concerne profili di responsabilità in caso di lesioni subite dall'atleta, si consenta il rinvio a A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit.

<sup>57</sup> Cfr. Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 556.

<sup>58</sup> Così, G. GIANNINI, *La responsabilità civile degli organizzatori delle competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 281; adde, G. CONRADO, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 12.

<sup>59</sup> Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e resp.*, 1999, 236.

<sup>60</sup> Cfr. G. DE MARZO, *Organizzazione di partita di calcio e attività pericolosa*, in *Danno e resp.*, 1999, 236.

<sup>61</sup> L'opinione della *Haute Cour* è costante nel tempo: da Cour de Cassation, Civ. 2me , 9 janv. 1963, in *Bull. civ.* II, n. 32, a Cour de Cassation, Civ. 1re , 12 jun. 1974, in *Bull. civ.* 1974, I, n. 182, p. 159, a Cour de Cassation, Civ. 1re , 11 fevr. 1975, in *Bull. civ.* 1975, I, n. 59, p. 54 ; a Cour de Cassation, Civ. 1re , 18 nov 1975, n. 74- 12.999, in *Bull. civ.* I, n. 336, p. 277.

<sup>62</sup> Cour de Cassation, Civ. 1re , 12 juill. 1954, in *Juris-Classeur périodique*, 1954, II, 8331, con nota Blin.



di un club di football che “...*connaissant l'usage fait par ses supporters de fumugènes, n'avait pas assurée une surveillance suffisante...*”<sup>63</sup>.

9. Per quanto attiene a sport come automobilismo e motociclismo, ai vari livelli, la pericolosità delle connesse competizioni è anch'essa *in re ipsa*: dunque anche per le gare automobilistiche e motociclistiche rilevano le medesime valutazioni quanto al giudizio di responsabilità. E dunque il corridore è tenuto non solo all'indispensabile rispetto delle regole tecniche e di gara, ma anche, ai fini della tutela dell'altrui incolumità, al massimo impegno nell'impiego della necessaria perizia.

Dottrina e giurisprudenza ritengono, però, che la prudenza del pilota deve essere commisurata alle particolari esigenze richieste dalla tipologia stessa delle gare, quindi il modello del corridore *prudente* deve necessariamente tener conto dell'abilità e dell'audacia necessarie per conseguire una posizione più vantaggiosa nella corsa.

Infatti, dato che l'audacia risulta come un “*dato insito nello sport automobilistico*”, l'imprudenza non può essere valutata in base ai comuni criteri che sorreggono i comportamenti umani, ma va riportata alle stesse caratteristiche delle competizioni sportive, nelle quali predominano l'agonismo, il rischio e l'audacia<sup>64</sup>.

La Suprema Corte peraltro, con costante orientamento, riconosce che in tali competizioni i corridori sono obbligati al rispetto del regolamento di corsa e delle norme di prudenza e di perizia richieste per la sicurezza e l'integrità fisica dei terzi, ma il loro comportamento deve essere valutato non alla stregua dei normali criteri, ma alla luce delle caratteristiche tipiche delle specifiche esigenze della competizione<sup>65</sup>.

Dunque la responsabilità del pilota non deve essere valutata sulla base degli ordinari criteri di *media diligenza*, né secondo i comuni parametri di diligenza del buon

---

<sup>63</sup> Trib. D'Inst. Toulouse, 14 mai 2002, in *Rec. Dalloz*, 2002, somm. 2542, con nota di Lacabarats.

<sup>64</sup> Così, Trib. Monza, 30 marzo 1965, in *Arch. pen.*, 1965, II, 507

<sup>65</sup> Cfr., Cass., 29 gennaio 1988, n. 1017, in *Riv. dir. sport.*, 1989, 61. Adde, Cass., 14 giugno 1950, in *Riv. dir. sport.*, 1952, n. 4, 31. E, precedentemente, Corte App. Trento, 31 luglio 1982: “...*La partecipazione a competizioni sportive, pur comportando un rischio accettato da tutti i concorrenti non esclude l'applicabilità ai medesimi del principio generale del “neminem laedere”, né li esime dall'osservanza delle regole di comune prudenza, perizia e diligenza. Ne consegue che se, nel corso di una gara automobilistica su pista a circuito chiuso, si sia verificata una collisione fra un'autovettura in avaria, parcheggiata sul margine destro della pista in modo visibile e conforme alle prescrizioni dell'ufficiale di gara ed altra autovettura il cui conducente, abbordando una curva in modo errato, abbia dato causa allo sbandamento del veicolo ed alla conseguente collisione, la responsabilità dell'incidente è imputabile soltanto a detto conducente, sotto il profilo dell'imperizia.*” (Corte Appello Trento, 31 luglio 1982, in *Riv. giur. circol. trasp.* 1983, 298 e in *Riv. dir. sport.*, 1983, 413).



padre di famiglia, ma *secondo parametri adattati alla particolare fattispecie, in cui l'abilità sfiora l'imprudenza*.

Anche la dottrina ritiene che l'accertamento della responsabilità dei guidatori va rilevato tenendo presenti parametri di prudenza e di perizia correlati al tipo di sport praticato, e diversi da quelli medi del buon padre di famiglia, e cioè secondo i parametri di condotta dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*.

È diversa la rilevanza che assume la responsabilità del pilota nel suo configurarsi nelle due distinte ipotesi di competizioni *in circuito aperto* – ossia su strada aperta al traffico - o *in circuito chiuso*, vale a dire su pista, o su strada comunque chiusa al traffico ordinario e riservata esclusivamente alla circolazione delle auto in gara.

Nelle competizioni *in circuito chiuso* rileva solo ed esclusivamente la finalità sportiva, e non risultano ad esse applicabili – come ribadisce la costante interpretazione della giurisprudenza – le norme inerenti alla circolazione ordinaria.

*Leading case* sulla responsabilità del pilota per danni a terzi è, da sempre, la risalente sentenza del 1965 del Tribunale di Milano, già citata..

La sentenza, concernente la tragica collisione tra la Ferrari n. 4, condotta da Wolfgang Von Trips e la Lotus n. 36, guidata da James Clark, verificatasi durante lo svolgimento del XXXII Gran Premio Automobilistico d'Italia, che ebbe come conseguenza la morte dello stesso pilota della Ferrari e di 15 spettatori, ha fatto ampia chiarezza circa la responsabilità del corridore e, nella fattispecie di James Clark.

Essa, infatti, ha ribadito l'inapplicabilità delle norme del codice stradale, in quanto esse "...sono condizionate ad una circolazione libera a tutti, mentre, trattandosi di circuiti chiusi (stradali o meno, non è rilevante), non sussiste una situazione di libero transito: il circuito è infatti riservato esclusivamente alla circolazione dei concorrenti ammessi alla gara<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Ciò non significa che chi si cimenti su circuiti chiusi sia sciolto da ogni vincolo e sottratto a responsabilità penale per gli eventi lesivi cagionati a terzi, in particolare ad altri competitori o a persone che assistano, osservando le disposizioni e limitazioni imposte dall'organizzatore e dalla pubblica amministrazione alla gara stessa. Vige, infatti, prima di tutto, il principio generale ed inderogabile del *neminem laedere*, e, quindi, sussiste responsabilità penale ogniqualvolta si sia, con colpa, violata l'altrui sfera di integrità fisica. In secondo luogo, secondo l'art. 43 del c. p. è in colpa colui che cagiona l'evento lesivo per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Fra queste ultime rientrano certamente i regolamenti sportivi destinati a disciplinare lo svolgimento delle gare, e, specificamente, sia i regolamenti generali emessi dalle organizzazioni sportive, che impegnano tutti gli aderenti per il fatto di appartenere all'organizzazione (come il *Code sportif international*, emesso dalla *Fédération Internationale de l'Automobile*; il Regolamento Nazionale Sportivo emesso dalla Commissione sportiva automobilistica italiana), sia i regolamenti speciali relativi alla singola gara (e, nella fattispecie, il Regolamento del XXXII Gran Premio Automobilistico d'Italia) che impegnano i piloti per il solo fatto di essersi iscritti e di partecipare alla gara.



Il Tribunale citato ha eseguito i necessari accertamenti circa la condotta tenuta in gara da James Clark, ed in particolare ha sottoposto a rigoroso esame l'osservanza da parte sua delle disposizioni sia del Regolamento nazionale sportivo, applicabile di fatto, *ex artt.* 3, 4, e 5, a tutte le competizioni sportive svolte in Italia, sia del Regolamento speciale del XXXII Gran Premio Automobilistico d'Italia ed ha quindi escluso il ricorrere di qualsiasi violazione delle suddette norme da parte dell'imputato<sup>67</sup>.

Tuttavia il giudice ha rilevato che - come già premesso - l'obbligo del pilota *non può limitarsi esclusivamente all'osservanza delle disposizioni regolamentari*: infatti, egli sarà responsabile di ogni evento lesivo cagionato per non aver osservato i doveri di *diligenza, prudenza e perizia ex art. 43 c. p.*

D'altro canto, come si è già affermato, la condotta del medesimo corridore non deve essere valutata alla stregua dei comuni criteri di comportamento, ma alla luce delle stesse particolarità della competizione sportiva, nella quale l'ambito dell'imprudenza, dell'imperizia, e quindi della responsabilità, è significativamente ristretto dal duplice parametro dell'agonismo, che ha *“il precipuo fine del raggiungimento della vittoria, con i connessi elementi del rischio e dell'audacia, e della “elevata capacità tecnica dei conducenti”*.

In base a tale ulteriore valutazione, *“non può rivolgersi al Clark alcun rimprovero per la condotta tenuta: condotta che, alla luce dei fatti, può ritenersi audace, forse eccessivamente audace, ma l'audacia è un dato indefettibile dello sport automobilistico”*.

In base a tali considerazioni e per tali motivi il Clark fu assolto dai reati di omicidio colposo e di disastro colposo a lui ascritti, non con la formula del *non aver commesso il fatto*, *“poiché la morte di Von Trips e quella di 15 spettatori fu dovuta, sotto il profilo della causalità materiale, alla collisione fra le auto di Clark e Von Trips, e quindi alla loro condotta”*, ma semplicemente perchè *“nella condotta di Clark non può essere ravvisata colpa alcuna”*.

Rileva il fatto che il giudice di merito, nell'escludere la responsabilità del pilota, abbia accomunato di fatto nella categorie delle vittime del disastro comunque prodotto sia altri piloti sia gli spettatori, ossia *i terzi*.

L'ordinamento francese *assume della nozione una accezione piuttosto ampia*: in particolare la giurisprudenza include fra i terzi tutte le vittime che non sono gli atleti impegnati nell'attività sportiva pericolosa, e quindi tutti i non atleti, ossia gli spettatori, i passanti, gli organizzatori e i loro addetti e collaboratori, e persino gli arbitri. In particolare, la *Cour de Cassation* in virtù della sua ampia *conception de la notion de tiers*, riesce *à faire bénéficier les victimes d'un régime d'indemnisation plus favorable*<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Per questa e per alcune argomentazioni che seguono, cfr. A. G.PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit, p. 299 s.

<sup>68</sup> Cass. 2e civ. 19 mars 1997, in *Bull. civ.* II, no 88, R. D. 1999, 88, con nota di Mouly.



Un recente *arrêt* della 2<sup>me</sup> Chambre civile della Cour de Cassation, che stabilisce che *ne donne pas de base légale à sa décision ... la cour d'appel qui accueille les demandes indemnitaires d'un copilote de rallye, blessé lors d'une sortie de route, sans relever une faute du pilote caractérisée par une violation des règles de la conduite sportive automobile*. In tal modo la Haute Cour sancisce che *les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction* (ex art. 706-3 c. pr. pen.) *ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violations des règles du sport pratiqué constitutives d'un délit*, ma anche che il secondo pilota – il c. d. 'navigateur' – si configura, in un rally, come « terzo »<sup>69</sup>

La dottrina francese riconosce il ruolo del consenso e della teoria dell'accettazione del rischio limitatamente all'ambito degli sport e delle competizioni di *haut niveau*, e concordemente la Cassation decide che il pilota di una corsa automobilistica, *qui connaît les risques inhérents à pareille épreuve, peut être considéré comme ayant tacitement renoncé à invoquer contre un autre concurrent la responsabilité de plein droit de l'art. 1383, alinéa 1er*<sup>70</sup>.

Ma altrettanto coerentemente il giudice *du fond* di Rennes considera come *tiers* un commissario di corsa nei cui confronti non rileva l'esimente dell'accettazione del rischio, dal momento che la sua funzione di commissario non integrava alcuna *participation active et directe à la compétition sportive*<sup>71</sup>.

Per sua parte la Haute Cour ravvisa la responsabilità degli sportivi *même en l'absence de faute intentionnelle*, quando, assumendosi rischi eccessivi, creano *des conditions anormales et dangereuses de jeu*: si discorre, in tali ipotesi, *de fautes graves e d'imprudences conscientes*<sup>72</sup>.

Dunque, la giurisprudenza francese, oltre alla violazione intenzionale delle regole, sanziona anche *la faute consciente, la prise de risques délibérée, où le sportif a voulu l'action elle-même, sinon ses conséquences... c'est-à-dire un cas d'« excès » sportifs*<sup>73</sup>.

10. L'opinione dominante ritiene che le clausole di esonero che di frequente gli organizzatori di manifestazioni sportive fanno sottoscrivere sia agli atleti, sia agli spettatori, al fine di sottrarsi ad eventuali responsabilità, *siano affette da nullità assoluta*<sup>74</sup>,

---

<sup>69</sup> Cfr. C. A. Rouen, 17 oct. 1961, *Gaz. du Palais*, 1962, 1, 6.

<sup>70</sup> Cfr. Civ., 2<sup>me</sup>, 8 oct. 1975, in *Bull. civ.* II, n. 246.

<sup>71</sup> Cfr. T. In. Rennes, 2 fevr. 1982, in *R. Dalloz*, 1983, 509.

<sup>72</sup> Cfr. Cass. 2<sup>e</sup> civ., 22 avr. 1971, in *Bull. civ.* II, n. 153. *Adde*: Cass. 2<sup>e</sup> civ. 3 juill. 1991, in *Bull. civ.* II, n. 210.

<sup>73</sup> Cfr. J. MOULY, *Sports*, in *Répertoire de droit civil*. E. Dalloz, 2009, § 99..

<sup>74</sup> Così, G. VIDIRI, *La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive*, in *Giust. civ.*, 1994, II, 203. *Adde*, sul tema, S. SICA, *Lesioni cagionate in attività sportive e sistema delle responsabilità*, in *Corr. giur.*, 2000, 742.



in quanto la fattispecie rientra nell'ambito applicativo del 2° comma dell'articolo 1229 c. c., [Clausole di esonero da responsabilità], che stabilisce la nullità di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave; precisando, altresì, che è nullo *qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità, per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico*<sup>75</sup>.

Anche le clausole di esonero contenute nei regolamenti sono allo stesso modo prive di effetti nei confronti degli spettatori e dei terzi in genere, e comunque, in caso di dolo o di colpa grave dell'organizzatore, qualsiasi clausola è nulla, sempre sulla base dell'articolo 1229 c. c., *indipendentemente dalla qualifica della persona lesa*.

Per la dottrina anche le clausole di esonero eventualmente stampate sui biglietti d'ingresso sono prive di effetto, in quanto *prive del requisito formale della approvazione per iscritto* prevista dalle disposizioni di legge riguardanti le clausole vessatorie.

A tal proposito, infatti, il Codice del consumo, al Titolo I, art. 33, n. 2, prevede la *presunzione di vessatorietà* per le clausole che limitano o escludono la responsabilità del professionista <in questo caso, l'organizzatore>, in ipotesi di danno o morte cagionata al consumatore <cioè, allo spettatore dell'evento sportivo><sup>76</sup>.

Non è dello stesso avviso la giurisprudenza dell'*Haute Cour* che, in decisioni alquanto risalenti, ritiene operante la *clause d'irresponsabilité* prevista - a beneficio dell'organizzatore - nei regolamenti di gara, con l'esclusione del caso *de faute lorde imputable audit organisateur*<sup>77</sup>.

11. La nozione di responsabilità nell'equitazione assume una connotazione diversa rispetto alle altre attività sportive nelle quali gli eventuali fatti dannosi dipendono essenzialmente dal fattore umano, oltre che dalla struttura del mezzo impiegato, e dallo stato dei luoghi.

---

<sup>75</sup> Per Bigiavi simili clausole possono celare l'intento di eludere obblighi e prescrizioni posti dal Legislatore a tutela della sicurezza dei gareggianti e della pubblica incolumità, in presenza di una condotta colposa, ed aggiunge, in proposito, che le norme predisposte a garanzia della sicurezza fisica delle persone coinvolte in una manifestazione sportiva *sono specificamente funzionalizzate ad evitare che lo sport si trasformi da disciplina al servizio della salute psico-fisica della persona, in causa di eventi lesivi* (W. BIGIAVI, *Diritto sportivo*, Torino, 1998, p.137).

<sup>76</sup> Decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, in Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005. Cfr., P. STANZIONE, G. SCIANCALEPORE (a cura di) *Commentario al codice del consumo - Inquadramento sistematico e prassi applicativa*, Milano, 2006.

<sup>77</sup> Cour de Cassation, Civ., 1re, n. 86-18.410, 28 juin 1989, in *Bull. civ.* 1989, I, n. 265, p. 176. *Adde*: Cour de Cassation, Civ., 1re, n. 82-14-280, in *Bull. civ.* I, n. 261.



Nella pratica dell'equitazione assumono infatti grande rilievo l'indole e il comportamento dell'animale<sup>78</sup>, che taluni hanno definito, con espressiva originalità, “oggetto animato e dotato di volontà” indispensabile per l'esercizio della disciplina<sup>79</sup>.

Dunque emerge chiaramente, nella pratica dell'equitazione, la concorrenza delle due “condotte”: quella del cavallo e quella dell'uomo.

A lungo la giurisprudenza - di merito e di legittimità - tenendo conto della sostanziale imprevedibilità delle reazioni strettamente legate all'indole dell'animale, con costante orientamento ha qualificato come pericolosa sia la pratica dell'equitazione che la gestione di un maneggio<sup>80</sup>.

Rileva, peraltro, che nella loro stragrande maggioranza i casi giurisprudenziali riguardano questioni di responsabilità per eventi dannosi verificatisi nella pratica non agonistica, nell'ambito delle scuole di equitazione.

*Leading case*, la decisione risalente della Corte d'Appello di Catania del 26 marzo 1982, che osserva che la giurisprudenza della Cassazione<sup>81</sup> ha più volte affermato che il proprietario o il possessore di animali, il quale, oltre ad averne la custodia, li utilizzi per l'esercizio di un'attività pericolosa - nella specie, scuola di equitazione - è soggetto, in relazione ai danni derivanti da tale attività, alla presunzione di responsabilità fissata dall'art. 2050 c. c. [Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose].

Le *attività pericolose* sono quelle in relazione al cui svolgimento l'art. 2050 stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, fino a che non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e, sempre secondo la Suprema Corte, *non sono soltanto quelle come tali qualificate dalle norme di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma altresì quelle che, per loro natura, o per la natura dei mezzi adoperati (ad es.: la scuola di equitazione) presentano una intrinseca pericolosità.*

Pertanto, nell'infortunio accaduto ad un allievo durante un corso di equitazione è ravvisabile una responsabilità del gestore, qualora non risulti che lo stesso abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, essendo tale attività da qualificare come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c. c.

---

<sup>78</sup> Cfr., V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Milano, 1984, p. 204.

<sup>79</sup> Così, G. CAPILLI, *La responsabilità derivante dall'esercizio di attività sportiva agonistica*, in M. BESSONE (a cura di), *Casi e questioni di diritto privato*, XX, *La responsabilità nello sport*, cit., 331.

<sup>80</sup> Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “è principio costantemente affermato da questa Corte che in tema di responsabilità per fatto illecito, costituiscono “attività pericolose”, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno....[*ex plurimis*: Cass 9 dicembre 1996, n. 10951; 17 dicembre 1991, n. 13564; 11 marzo 1991, n. 2555; 27 luglio 1990, n. 7571 ]” (Cass., 29 maggio 1998, n. 5341, in *Dir. e proc. Civ.*, 1998, 707).

<sup>81</sup> Cfr. Cass. 10 aprile 1970 n. 1004; *adde*, Cass., 22 febbraio 1979 n. 1155 e Cass. 14 maggio 1977 n. 1949.



Dunque, gestire una scuola di equitazione risulta un'attività pericolosa, proprio per il doppio limite dell'inesperienza dell'allievo e dell'imprevedibilità del contegno dell'animale.

Nella seconda metà degli anni '90 la giurisprudenza presta una attenzione maggiore alla qualità del cavallerizzo.

La Suprema Corte, infatti, viene a distinguere tra l'equitazione praticata da un principiante, nel qual caso la gestione del maneggio costituisce attività pericolosa, e la presenza di un cavaliere esperto che, assieme all'adozione di altre opportune cautele, permette di configurare come non pericolosa la medesima attività<sup>82</sup>.

L'attività di gestione di un maneggio è stata considerata pericolosa da una parte della giurisprudenza, in base al presupposto della intrinseca pericolosità del mezzo utilizzato, ovvero del cavallo, quale *essere vivente le cui azioni non possono essere compiutamente previste e quindi controllate dall'uomo*, tuttavia per la stessa Corte di Cassazione la responsabilità del gestore del maneggio per i danni subiti dagli allievi, se le esercitazioni sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, rientra nella responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali), e non nella responsabilità presunta di cui all'art. 2050 dello stesso codice (responsabilità per esercizio di attività pericolose), a meno che non si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi, la cui inesperienza e la cui conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.

Il proprietario o il gestore di un centro ippico per l'ordinamento francese è soggetto a responsabilità contrattuale riguardo ai danni eventualmente subiti da coloro che praticano attività equestri nella sua struttura.

In genere si tratta di una responsabilità di mezzi, alla quale però si aggiunge l'onere della dovuta prudenza e diligenza da impiegare nell'assicurare la tutela della sicurezza soprattutto degli allievi.

La responsabilità ricorre quando il proprietario o gestore manca à son obligation générale de sécurité in quanto esiste un lien contractuel entre la victime et l'organisateur<sup>83</sup>.

L'obligation de sécurité su cui si fonda la responsabilità contrattuale dell'organisateur d'activités sportives dimora in principio su di una simple obligation de moyens, ma per autorevole dottrina, la severità delle corti nella valutazione di detta obligation talora

---

<sup>82</sup>Cass. civ., Sez. III, 11 febbraio 1994, n. 1380, in *Nuova giur. civ. commen.* 1995, I, 398, con nota di CAPECCHI, e in *Resp. civ. e prev.* 1995, 327, e in *Riv. dir. sport.* 1994, 674, e in *Giust. civ. Mass.* 1994, 141, e in *Giur. It.*, 1994, I, 1, 1732

<sup>83</sup>Sul tema, ampiamente, cfr. C. ALBIGES, S. DARMAISIN et O. SAUTEL, *Responsabilité et sport*, Lexisnexis, Paris, 2007.; adde D. VEAUX et P. VEAUX-FOURNERIE, *Règles générales de la responsabilité sportive*, in *Juris-Classeur Resp. civ.*, 1994, Fasc. 450-2.



porta a discorrere di essa come di *une obligation de moyens renforcée*, quando non di una vera e propria *obligation de résultat*<sup>84</sup>.

Il classico caso in cui insorge la responsabilità del proprietario/gestore di un centro ippico è quello in cui si consentono ad aspiranti cavalieri o a cavalieri del tutto inesperti pratiche ippiche non commisurate alle loro capacità: il che ricorre qualora si fa provare il galoppo ad un cavaliere debuttante *à sa première leçon d'équitation*<sup>85</sup>; o quando si mandano *cavaliers* del tutto *novices* a cavalcare lungo *une voie ouverte à la circulation publique (sic)*<sup>86</sup>; o ancora quando si organizza una passeggiata senza curare attentamente la scelta del percorso<sup>87</sup>, o le difficoltà e i pericoli che esso presenta<sup>88</sup>.

Al contrario, la *Haute Cour* non ravvisa la responsabilità dell'organizzatore se la vittima dell'incidente non è un cavaliere debuttante che necessiti di una particolare sorveglianza da parte dell'istruttore<sup>89</sup>; o, anche, nel caso che *une jeune cavalière* – sebbene di soli 11 anni – non sia in realtà una debuttante e quindi per lei *le fait de sortir seule un cheval de son box ...* si configuri come *une opération habituelle dans la pratique d'un club hippique, qui n'appelle pas de précaution particulière de l'organisateur*<sup>90</sup>.

L'interprete francese fonda invece sull'art. 1385 c. civ.<sup>91</sup> la responsabilità del proprietario del cavallo per danni da questo causati a terzi<sup>92</sup>: con l'esclusione della responsabilità unicamente per il danno dovuto a *une faute imprévisible et irrésistible* della vittima<sup>93</sup>.

La *Haute Cour* ritiene, peraltro, che il cavaliere ferito da uno scarto del cavallo di un altro concorrente non possa avvalersi della presunzione di responsabilità di cui

---

<sup>84</sup> Cfr. J. MOULY, *La responsabilité des organisateurs d'activités sportives*, in R. Dalloz, 2000, *chron.* 287.

<sup>85</sup> Cfr. Trib. Inst. Paris, 13 mars 1991, in *Iuris-Data* n. 021941.

<sup>86</sup> Cfr. Trib. I. Pau, 7 janv, 1988, in R. Dalloz, 1989.

<sup>87</sup> *Dans le cadre de l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur de promenades à cheval, le choix du parcours et les précautions à prendre en fonction de la diversité et des particularités de l'itinéraire ...engagent sa responsabilité en cas d'accident imputable à une défaillance dans la mise en oeuvre de ces moyens*: cfr. T. I. Pau, 7 janv. 1988. cit.

<sup>88</sup> *Les organisateurs d'une promenade équestre engagent leur responsabilité pour avoir choisi un parcours sur lequel ils savaient que se trouvaient des chiens errants...susceptibles d'effrayer les chevaux*: cfr. Trib. Inst. Paris, 27 sept. 1985, in *Gaz. du Pal.*, 1986, 1, somm. 192.

<sup>89</sup> Cfr. Cass. Civ., 1re, 26 avr. 1963, in *Jur.-Class. périodique*, 1963, II, 13307, con nota di ESMEIN.

<sup>90</sup> Cfr. Cass. Civ., 1re, 28 nov. 2000, in *Bull. civ.* I, n. 310.

<sup>91</sup> Art. 1385 c. civ.: *Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.*

<sup>92</sup> Cfr. Cass. Civ., 2me, 18 oct. 1995, in *Resp. civ. et assurances*, 1995, c. 352.

<sup>93</sup> *Une cavalière blessée par un coup de sabot donné par le cheval d'une autre cavalière au cours d'une reprise d'équitation, ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité de l'art. 1385, dès lors qu'en passant derrière et trop près du cheval auteur du coup, elle a commis une faute imprévisible et irrésistible exonérant de toute responsabilité le gardien de l'animal*: fr. Cass. Civ., 2me, 5 oct. 1994, n. 92-21.242.



all'art. 1385 c. civ. in quanto egli partecipa alla gara con piena *connaissance de cause* ed *a accepté les risques encourus*<sup>94</sup>.

Si ripresenta dunque in modo forse inatteso la teoria dell'accettazione del rischio ammessa dalla dottrina francese in caso di attività sportive pericolose o di alto livello, per cui anche la giurisprudenza ritiene ammissibile l'*acceptation, par des participants, des risques normaux inhérents à des courses hippiques*<sup>95</sup>.

Ma viene comunque considerato un *tiers le cavalier qui vient de finir son épreuve*, ma si unisce inopportuno ad altri che stanno effettuando ancora la fase di riscaldamento e perciò poi riceve un danno, in quanto la *théorie de l'acceptation des risques* è *inhérente* esclusivamente *à la compétition ou à l'entraînement pour exonérer de sa responsabilité au titre de l'art. 1385* il proprietario del cavallo<sup>96</sup>.

Anche in questa attività le clausole di irresponsabilità come quella che, apposta nel regolamento di una competizione equestre, impone ai partecipanti di rinunciare a *recourir en justice*, vanno repute come *non écrites* laddove sono contenute in un contratto concluso tra un'associazione '*professionnelle*' de l'organisation de concours hippique et un *participant non professionnel*: d'altra parte quest'ultimo non avrebbe manifestato in piena consapevolezza e in modo esplicito ed inequivocabile *son adhésion à ladite clause*<sup>97</sup>.

12. Oggi in ogni nazione l'atleta di alto livello, che s'impegna nelle *performances* spesso ad alto rischio e di indubbia spettacolarità nelle quali è protagonista, è oggetto certamente di gratificazioni economiche, psicologiche, relazionali, cui fanno però da contraltare oneri svariati. I rischi cui è costantemente esposto lo sportivo *de haut niveau*, o, per taluni, l'atleta *d'élite tout court*, sono d'ordine medico – fisico e psichico - e d'ordine sociale.

L'atleta *de haut niveau*, infatti, simbolo del recordman e del <probabile> vincitore, è in realtà paradossalmente destinato – sul piano fisico - a divenire vittima di infortuni frequenti, a commisurare la sua carriera e il suo futuro col rischio di incorrere in situazioni di handicap, spesso invalidanti e talora precoci, quando non appaiono - come accade per lo più - verso il termine dell'attività stessa.

Il campione s'impegna, accumula colpi, fatica e traumi diversi, sempre più gravi, in un fisico notoriamente sottoposto ad una sorta di *manipolazione permanente*: nel continuo alternarsi di periodi di allenamento intensivo e di fasi di recupero, è soggetto alla continua usura di articolazioni, tendini, colonna vertebrale, cuore, cervello, sistema nervoso... Si discorre di rischi immediati e remoti, e ne consegue

---

<sup>94</sup> Cfr. Cass. Civ., 2me, 5 juin 1985, in *Bull. civ.* II, n. 114.

<sup>95</sup> Cfr. Cass. Civ., 2me, 8 nov. 1976, in *Bull. civ.* II, n. 299.

<sup>96</sup> Cfr. Cass. Civ., 2me, 8 fevr. 2006, n. 05-13.707.

<sup>97</sup> Cfr. T. I. Pau, 30 nov. 1995, *Garnier c. Association "Compétitions équestres Pau Pyrénées" et a.*



che in molti degli atleti che praticano sport ad alto livello – soprattutto quelli caratterizzati da ‘violenza eventuale’ o ‘necessaria’, l’aspettativa di vita è inferiore a quella della generazione cui appartengono. Appare obsoleta, in tale consuetudine sportiva, assieme all’efficacia della massima *mens sana in corpore sano*, l’opinione condivisa che attribuiva allo sportivo professionista, invece, una longevità superiore.

Si ripropone qui il conflitto dibattuto tra pratica sportiva ad alto rischio e diritto alla salute, alla vita, all’integrità fisica e psichica, e rinasce il dubbio sulla liceità – o sui limiti della liceità – non solo della competizione, ma anche degli allenamenti gravosi, della consueta discesa in campo di un atleta *malgrado* l’infortunio e che gareggia in virtù di infiltrazioni di anestetico peggiorando così notevolmente il suo stato.

E da più parti, a livello mondiale, si discute e si chiede l’abolizione della *boxe*<sup>98</sup>.

Eppure oggi l’atleta *de haut niveau* incarna il protagonista di quello che per alcuni rappresenta il più grande fenomeno sociale del secolo appena concluso, che da attività amatoriale o di nicchia si è diffuso a livello planetario raggiungendo tutti i ceti sociali, senza alcuna eccezione.

Da attività umana semplice e spontanea, con i suoi miliardi di praticanti lo sport è oggi espressione e fattore di civilizzazione; coinvolge l’ambito dell’economia, dell’etica, del diritto, ed è insieme spettacolo, messaggio pubblicitario, prodotto di consumo, oltre che occasione di svago e di lavoro.

E il nucleo ristretto degli sportivi d’*élite* domina la scena dello sport spettacolo e delle competizioni d’alto livello e di alto rischio: in realtà, non tutti gli atleti professionisti appartengono a tale categoria, ma i campioni più noti, inglobati nella competizione–spettacolo, spesso agiscono –consapevolmente oppur no- come produttori di *performances*, di *records* e di vittorie incorporati nel mercato istantaneo di centinaia di milioni di sportivi-consumatori.

Nella società attuale in cui il tempo libero generalmente è almeno pari al tempo di lavoro, l’attività amatoriale e di *loisir* si è trasformata nel consumo televisivo dello sport, nel contemporaneo, parallelo affermarsi della sua attuale esorbitante potenza economica.

L’evoluzione commerciale del fenomeno sportivo attraverso il mercato degli sponsor<sup>99</sup> si è ormai integrata nelle strategie della comunicazione: e l’immagine dell’atleta diviene sovente supporto pubblicitario.

---

<sup>98</sup> Cfr. C. DELONG, *Les bienfaits du sport. Traumatismes, compétition, alimentation*, Flammarion, 2004, pp. 2009 s.

<sup>99</sup> Si può affermare che l’attività di *sponsoring* trovi le sue prime manifestazioni là dove risiedono le radici della nostra civiltà occidentale: nell’antica Grecia, dove i personaggi pubblici finanziavano le sontuose coregie in occasione delle rappresentazioni teatrali, e in Roma antica, dove *panem et circenses* assicuravano a Cesare – come a vari aspiranti a cariche di potere - voti e favore della popolazione. Dai tempi d’ Augusto al Rinascimento i nuovi sponsor sono i tanti Mecenate che incoraggiano e finanziano la rinascita dell’arte: nobili, signori ed alti esponenti della Chiesa.



E tuttavia lo sport pur sempre si colloca, sia a livello spontaneo che nella fase istituzionalizzata, nella dimensione giuridico sociale propria della persona umana, tanto che – e *pour cause* – si è pervenuti<sup>100</sup> al riconoscimento del diritto allo sport e ad annoverarlo – forse a pieno titolo – tra i diritti fondamentali che oggi trovano salvaguardia, anche costituzionale, presso che in tutti i principali ordinamenti giuridici.

Più che come diritto tipico, nel tessuto delle leggi e delle Leggi fondamentali, il diritto allo sport rileva con plasticità e concretezza soprattutto in tutte quelle norme che sanciscono il diritto al libero sviluppo, al *desarrollo* o alla *freie Entfaltung* della persona e della sua personalità, sia a livello di *loisir* e di impegno individuale che in forma associata e in *equipés*<sup>101</sup>.

Ma lo sport divenuto diritto è integrato nell'ordinamento, e partecipa in certo modo alla soggezione a quegli obblighi e limitazioni che le norme pongono a tutela di ogni altro diritto e di ogni altro interesse o posizione rilevante: *in primis*, come si è visto, con riferimento alla disciplina generale del danno e della responsabilità, da quella personale a quella oggettiva, da quella di mezzi a quella di risultato, e segnatamente nelle attività di tipo professionistico o gestionali.

Nella prospettiva sovraordinata della salvaguardia della persona umana, centro unitario del nostro sistema giuridico, anche i punti di attrito e di contrasto tra regola del diritto e norma specificamente sportiva sono per lo più ricondotti alla necessaria armonizzazione, nel rapporto presso che quotidiano tra l'istituzione statale, l'amministrazione pubblica e organi ed autorità del CONI e del CIO, improntato al rispetto di quella che per accezione condivisa si palesa come esigenza fondamentale dell'individuo.

Alla luce di questa mutua volontà di armonizzazione, è agevole riconoscere che l'attività sportiva e l'ordinamento cui si conformano le regole che la governano sono presso che costantemente integrate nel sistema giuridico nel quale sono collocate, e dal quale ricevono, generalmente, sovvenzione, facilitazione e tutela.

---

<sup>100</sup> Cfr. A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, cit., spec. pp. 119 ss.

<sup>101</sup> Per queste considerazioni, cfr., quasi testualmente, A. G. PARISI, *Sport e diritti della persona*, op. loc. ul. cit.